

Osservatorio Legislativo Interregionale

Riunione di Roma del 10/02/2011

Stabilizzazione finanziaria (decreto Tremonti)

MANOVRA “TREMONTI” E SUA APPLICAZIONE DA PARTE DELLE REGIONI

ARTICOLO 6 RIDUZIONE DEI COSTI DEGLI APPARATI AMMINISTRATIVI

e documento

Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative regionali e delle Province documento del 10 febbraio 2011

DOCUMENTO DELLA INTERPRETAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DEL DECRETO LEGGE 31 MAGGIO 2010, N. 78, IN MATERIA DI CONTENIMENTO DELLE SPESE DI PERSONALE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER I DIPENDENTI DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME E DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE, CONVERTITO NELLA LEGGE 30 LUGLIO 2010, N. 122”.

A cura di Franco Rizzo
Settore Documentazione Studi e Rapporti con gli Enti Locali
Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria

Aggiornato al 28 febbraio 2011

INDICE


MANOVRA "TREMONTI" E SUA APPLICAZIONE DA PARTE DELLE REGIONI

Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative regionali e delle Province documento del 10 febbraio 2011
DOCUMENTO DELLA INTERPRETAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DEL DECRETO LEGGE 31 MAGGIO 2010, N. 78, IN MATERIA DI CONTENIMENTO DELLE SPESE DI PERSONALE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER I DIPENDENTI DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME E DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE, CONVERTITO NELLA LEGGE 30 LUGLIO 2010, N. 122".

IMPUGNAZIONE DELLA MANOVRA TREMONTI DA PARTE DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

ATTUAZIONE DELLA MANOVRA TREMONTI DA PARTE DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

Il presente studio è stato curato dal dott. Franco Rizzo, dirigente del Settore Documentazione Studi e Rapporti con gli Enti Locali del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria, sulla base dei dati e delle indicazioni trasmesse dalle Regioni e dalle Province Autonome di Trento e di Bolzano.



Osservatorio Legislativo Interregionale

Riunione di Roma del 10/02/2011

Stabilizzazione finanziaria (decreto Tremonti)

MANOVRA "TREMONTI" E SUA APPLICAZIONE DA PARTE DELLE REGIONI

La manovra correttiva di 24 miliardi di euro prevista nel decreto Tremonti avrà effetti strutturali per 24 miliardi di euro e l'obiettivo è quello di portare il rapporto deficit - pil nel 2012 al di sotto del 3 per cento, secondo quanto prevede il Trattato di Maastricht.

Norme di riferimento:

Decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010 "*Decreto legge recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica*" come convertito dalla l. 122/2010 - art. 6 ed in particolare commi 2, 3, 5, 20.

La presente relazione, pur se in estrema sintesi, ha ad oggetto il rapporto che si ha tra la c.d. manovra Tremonti e la potestà regionale (o provinciale per le Province autonome di Trento e Bolzano).

L'analisi del descritto rapporto, sulla base delle indicazioni pervenute dalle Regioni e dalle Province autonome, viene valutato sotto due profili:

- a) quello delle impugnazioni proposte in via diretta alla Corte Costituzionale;
- b) quello della (diffusa) attuazione della normativa statale da parte delle regioni.

Per poter verificare in concreto l'attuazione della normativa Tremonti sulla stabilizzazione finanziaria e la competitività economica, andrebbero, poi viste, per una miglior comprensione, i dati relativi ai bilanci ed ai rendiconti regionali per l'anno 2011 approvati, e ciò al fine di valutare la presenza di eventuali economie e risparmi e comprenderne il loro eventuale utilizzo rispetto ai bilanci del 2010 e del trienni precedente.

In tale contesto la strutturazione normativa del comma 20 dell'articolo 6 del decreto legge 78 del 2010 suscita alcune perplessità con riferimento alla definizione ed all'applicazione. Certamente proprio alla sua struttura è dovuta una più o meno ampia applicazione da parte delle diverse regioni, ivi comprese quelle che in parte hanno attuato diverse disposizioni contenute nell'articolo 6 richiamato.

Per altro verso, pur nel contesto generale e nell'esigenza di ridurre e rendere più produttiva la spesa dello Stato, occorrerebbe comprendere quale sia stato e quale sia l'effettivo apporto o concorso alla produzione del PIL e al disavanzo pubblico della spesa regionale.

Il comma 20 dell'articolo 6 del decreto in argomento recita che "le disposizioni del presente articolo non si applicano in via diretta alle regioni, alle province autonome e agli enti del Servizio sanitario nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica. A decorrere dal 2011, una quota pari al 10 per cento dei trasferimenti erariali di cui all'art. 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, a favore delle regioni a statuto ordinario e' accantonata per essere successivamente svincolata e destinata alle regioni a statuto ordinario che hanno attuato quanto stabilito dall'art. 3 del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito con legge 26 marzo 2010, n. 42 e che aderiscono volontariamente alle regole previste dal presente articolo. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato Regioni, sono stabiliti modalità, tempi e criteri per l'attuazione del presente comma. (Ai lavori della Conferenza Stato-Regioni partecipano due rappresentanti delle Assemblee legislative regionali designati d'intesa tra loro nell'ambito della Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome di cui agli articoli 5, 8 e 15 della legge 4 febbraio 2005, n. 11).

Il legislatore ha adottato una tecnica molto particolare nel senso che qualifica le disposizioni contenute nell'articolo 6 come "disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica" non direttamente applicabili alle regioni, alle province autonome e agli enti del Servizio sanitario nazionale.

Con successiva disposizione, effettivamente cogente e direttamente collegata alla qualificazione di disposizioni di principio, la normativa prevede che "a decorrere dal 2011, una quota pari al 10 per cento dei trasferimenti erariali di cui all'art. 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, a favore delle regioni a statuto ordinario e' accantonata per essere successivamente svincolata e destinata alle regioni a statuto ordinario che hanno attuato quanto stabilito dall'art. 3 del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito con legge 26 marzo 2010, n. 42 e che aderiscono volontariamente alle regole previste dal presente articolo".

I trasferimenti erariali di cui all'art. 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono quelli connessi all'attuazione dei trasferimenti di cui alla legge Bassanini, anteriori alla riforma del titolo V della Costituzione.

L' articolo 3 del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito con legge 26 marzo 2010, n. 42 prevede che "ai fini del coordinamento della finanza pubblica e per il contenimento della spesa pubblica ciascuna regione, a decorrere dal primo rinnovo del consiglio regionale successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, definisce, *senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica*, l'importo degli emolumenti e delle utilità, comunque denominati, ivi compresi l'indennità di funzione, l'indennità di carica, la diaria, il rimborso spese, a qualunque titolo percepiti dai consiglieri regionali in virtù del loro mandato, in modo tale che, *ove siano maggiori*, non eccedano complessivamente, in alcun caso, l'indennità, *massima* spettante ai membri del Parlamento."

La tecnica seguita, per cui a decorrere dal 2011 sono congelati il 10 per cento di finanziamenti connessi al trasferimento di funzioni alle regioni a statuto ordinario di cui alla legge 59 del 1997, per le regioni che non recepiscono, con adesione volontaria quanto previsto nel decreto legge 78 del 2010, e quanto previsto nell'articolo 3 del decreto-legge. 2 del 2010 pone veramente dei rilevanti problemi istituzionali e di legittimità costituzionale sotto più profili.

Così la Regione Emilia Romagna rileva che il comma 20, con una disposizione di dubbio significato se posta in lettura coordinata con quanto disciplinato dai commi precedenti della stessa disposizione (numerosi dei quali fanno riferimento alle amministrazioni pubbliche incluse nel conto economico consolidato della P.A. come individuate dall'ISTAT e tra cui certamente rientrano Regioni, Province e Comuni), specifica che le disposizioni di cui al medesimo 6 "non si applicano in via diretta alle Regioni, alle province autonome e agli enti del servizio sanitario nazionale per i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica".

In realtà le riduzioni di spesa in termini percentuali paiono difficilmente configurabili quali disposizioni di principio; esse inoltre sembrano direttamente applicabili alle Regioni e agli enti regionali (esplicitamente menzionati nel conto economico ISTAT).

La relazione, che si compone di due parti relative all'**IMPUGNAZIONE DELLA MANOVRA TREMONTI DA PARTE DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME ed ATTUAZIONE DELLA MANOVRA TREMONTI DA PARTE DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME viene preceduta dal documento** di "interpretazione delle disposizioni del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, in materia di contenimento delle spese di personale delle amministrazioni pubbliche per i dipendenti delle Regioni e delle Province autonome e del Servizio Sanitario Nazionale, convertito nella Legge 30 luglio 2010, n. 122" approvato il 10 febbraio 2011 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative regionali".

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nel corso della riunione del 10 febbraio 2011 ha approvato un documento di "interpretazione delle disposizioni del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, in materia di contenimento delle spese di personale delle amministrazioni pubbliche per i dipendenti delle Regioni e delle Province autonome e del Servizio Sanitario Nazionale, convertito nella Legge 30 luglio 2010, n. 122". Tale testo è stato redatto congiuntamente con la "Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative regionali".

Interpretazione delle disposizioni del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, in materia di contenimento delle spese di personale delle amministrazioni pubbliche per i dipendenti delle Regioni e delle Province autonome e del Servizio Sanitario Nazionale, convertito nella Legge 30 luglio 2010, n. 122".

Premessa

Il presente documento di linee guida, redatto congiuntamente dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative regionali, si pone l'obiettivo di definire univoche direttive interpretative sugli aspetti applicativi delle disposizioni dettate dal legislatore statale in materia di contenimento generale delle spese di personale onde favorire un'omogeneità di attuazione da parte delle amministrazioni regionali, anche per quanto riguarda il S.S.N., fermi restando gli ulteriori indirizzi applicativi che saranno eventualmente diramati sull'argomento, nonché gli adeguamenti che le Regioni a statuto speciale e le Province autonome potranno prevedere con riferimento alle specificità delle rispettive discipline.

1. CONTENIMENTO DELLE SPESE IN MATERIA DI PUBBLICO IMPIEGO

A) Divieto di superamento nel triennio 2011-2013 del "trattamento ordinariamente spettante per l'anno 2010"

Il comma 1 dell'articolo 9 introduce, per gli anni 2011, 2012 e 2013 il divieto di superamento del trattamento ordinariamente spettante per l'anno 2010, da parte del trattamento economico

complessivo dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, compreso il trattamento accessorio.

Mancando una norma specifica di definizione del concetto di "trattamento ordinariamente spettante", occorre necessariamente procedere in via interpretativa, escludendo naturalmente le eccezioni esplicitate dalla stessa disposizione.

Anche alla luce di recenti pronunce giurisprudenziali, per individuare il tetto nel triennio di riferimento al trattamento economico del singolo dipendente, si conviene sull'opportunità di riferirsi a "quanto giuridicamente ad esso spettante come trattamento ordinario per l'anno 2010", in conto competenza ed a parità di condizioni giuridiche.

In pratica sono da ricomprendere nel tetto del trattamento economico individuale tutte le voci del trattamento fondamentale ed accessorio aventi il carattere della fissità e continuità, in relazione alla categoria, posizione e tipologia di funzioni e/o incarico di inquadramento posseduti nel 2010.

In particolare, in relazione al trattamento fondamentale:

1. stipendio tabellare (comprensivo della indennità integrativa speciale);
2. retribuzione individuale di anzianità (R.I.A.), se acquisita;
3. maturato economico ex art. 35, comma 1, lettera b), del CCNL del personale dirigente del 10.04.1996, se acquisito;
4. progressione economica orizzontale;
5. eventuali assegni ad personam;
6. tredicesima mensilità,

e, per quanto riguarda il S.S.N.:

1. indennità di specificità medica;
2. retribuzione di posizione minima unificata;
3. valore comune indennità di qualificazione professionale.

Per quanto attiene alle voci fisse e continuative del trattamento accessorio, sono assoggettate al blocco triennale, nel senso che qualora attribuite nel 2010 devono essere riconosciute, ad invarianza di condizioni giuridiche, anche nel periodo di riferimento 2011 -2013, fermo restando i relativi importi unitari direttamente stabiliti dai contratti nazionali o determinati dai contratti decentrati in vigore nel 2010, gli elementi retributivi di seguito specificati, compresi quelli collegati all'effettiva presenza in servizio:

1. indennità di comparto;
2. indennità di direzione e staff ex art. 37, comma 4, del CCNL del 6.7.1995;
3. indennità specifica categorie A e B 1;
4. indennità centralinisti non vedenti ex Legge n. 113/1995;
5. retribuzione di posizione titolari di Posizione organizzativa o di Alta professionalità e, per quanto riguarda il S.S.N., anche l'indennità di coordinamento;
6. indennità di docenza ex articolo 37, comma 1, lett. e) CCNL 06.07.1995;
7. compensi per particolari responsabilità;
8. indennità di disagio;
9. indennità di maneggio valori;
10. indennità di rischio e, per il personale del SSN, di rischio radiologico;
11. indennità di turno e di reperibilità, in costanza di appartenenza a struttura con articolazione oraria in turni invariata e/o a medesima area di pronto intervento con servizio di pronta reperibilità;
12. indennità professionale specifica per il personale del SSN;
13. indennità di struttura ex art. 44 CCNL personale non dirigente comparto Sanità 1.9.1995;
14. retribuzione di posizione dei dirigenti regionali e, per il S.S.N., retribuzione di posizione aziendale, indennità di struttura complessa, indennità di dipartimento.

Sono fatti salvi nel corso del triennio di riferimento, quindi non vengono ricompresi nel tetto del trattamento economico complessivo, gli "effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva", vale a dire le variazioni retributive in aumento conseguenti a eventi che incidono sulla prestazione lavorativa. Sono evidenziati direttamente dalla disposizione le variazioni dipendenti da:

- a. eventuali arretrati (es. ex rinnovi contrattuali e/oriconoscimento attribuzione istituto contrattuale con decorrenza retroattiva);
- b. conseguimento funzioni diverse in corso d'anno; a titolo esemplificativo:
 - assegnazione incarichi dirigenziali a termine e di posizione organizzativa/alta professionalità;
 - innalzamento livello struttura dirigenziale e/odi p. o per accrescimento funzioni;
 - assegnazione a struttura con orario di lavoro a turni e/o ad area di pronto intervento con servizio di pronta reperibilità;
 - impiego allo svolgimento di prestazioni lavorative che comportano esposizione continua e diretta a rischio, di attività in condizioni particolarmente disagiate, di servizi continuativi che comportano maneggio valori di cassa, di compiti che comportano specifiche responsabilità, ipotesi di diversa/maggiore articolazione della prestazione di servizio a turni e/o di pronta reperibilità, ecc.

e, in aggiunta, per il SSN:

- attribuzione ai dirigenti di prima nomina, dopo 5 anni di servizio, di un incarico con funzioni superiori;
- indennità di esclusività conseguita per effetto dell'attribuzione di incarico di struttura complessa o di incarichi/funzioni diverse al maturare di superiori fasce di anzianità;
- passaggio dal regime di non esclusività a quello di esclusività;

Resta fermo che, per il riconoscimento di voci retributive accessorie aggiuntive rispetto a quelle in godimento preventivamente al blocco, dovranno essere presi in considerazione i relativi importi unitari direttamente stabiliti dai contratti nazionali o determinati dai contratti decentrati in vigore nel 2010.

Non rientrano nella suddetta fattispecie di esclusione dal tetto, le variazioni in aumento del trattamento economico derivanti dalle "***progressioni di carriera comunque denominate***", che, per effetto di esplicita previsione normativa, producono nel triennio di riferimento effetti esclusivamente giuridici e non economici (cfr. "fermo in ogni caso quanto previsto dal comma 21, terzo e quarto periodo, per le progressioni di carriera comunque denominate"), compresi, per i dirigenti del SSN, i passaggi alla fascia superiore dell'indennità di esclusività al superamento positivo della verifica professionale triennale: nella suddetta accezione di "progressioni di carriera comunque denominate" non è da ricomprensere, per ragioni che emergono sia da un'interpretazione logico-sistematica che alla stregua del principio di ragionevolezza, l'acquisizione della categoria superiore nell'ambito del sistema di classificazione conseguente alla partecipazione con esito positivo a concorso pubblico (in riferimento a riserva di posti o meno). Nella fattispecie sono invece da ricomprensere le progressioni economiche orizzontali;

- c. missioni svolte in Italia ed all'estero, relativamente al rimborso spese trasporto, vitto e alloggio. Per le missioni all'estero il rimborso delle spese sarà definito nelle misure e nei limiti che saranno definiti con Decreto del Ministero degli Affari esteri di concerto con il MEF, stante l'abolizione delle specifiche diarie, ad esclusione delle missioni internazionali di pace (cfr. art. 6, comma 12);
- d. corresponsione indennità di vacanza contrattuale nelle misure previste a decorrere dall'anno 2010 e destinazione risorse ex art. 64, comma 9, D.L. 112/2008 al settore scolastico (cfr. "fatto salvo quanto previsto dal comma 17, secondo periodo, e dall'articolo 8, comma 14").

Ai casi sopra specificati vanno aggiunte le indennità legate a particolari condizioni di lavoro e i compensi per lo svolgimento di lavoro straordinario, in virtù di una duplice considerazione, la prima afferente all'interpretazione letterale della norma la quale facendo espresso riferimento al trattamento economico ordinariamente spettante esclude le componenti connesse a prestazioni e remunerazioni di carattere non ordinario, la seconda in quanto tale remunerazione implica un'effettiva presenza in servizio. Per analogia, a detta casistica vanno ricondotte, per il S.S.N., le prestazioni orarie aggiuntive rese dal personale infermieristico e tecnici di radiologia ai sensi dell'art. 1, comma 2, della L. 1/2002, prorogata dalla L. 120/2007.

Vanno letti con un'accezione positiva i casi citati della maternità, malattia, effettiva presenza in servizio (es. part time), nel senso che il limite al trattamento complessivo nel triennio è riferibile al trattamento economico 2010 al lordo (non al netto) delle decurtazioni collegate a tali eventi.

Rimangono esclusi dal blocco del trattamento economico complessivo gli elementi retributivi di carattere accessorio privi di fissità e continuità, in pratica quelle componenti legate al merito, oggetto della riforma ex d.lgs. 150/2009, che si sostanziano nei compensi di produttività e nella retribuzione di risultato degli incaricati di posizione organizzativa/Alta professionalità e dei dirigenti.

Sono esclusi, altresì, i compensi per attività di pianificazione/progettazione ex art. 92, commi 5 e 6, del d.lgs. 163/2006 (Codice degli appalti) proprio in quanto eventuali e assolutamente di natura variabile così come i compensi per l'esercizio del patrocinio legale ex R.D. 1578/1933, questi ultimi anche in quanto per lo più assorbono gli emolumenti relativi alla retribuzione di risultato. Lo stesso dicasi per i compensi ai dirigenti per incarichi esterni per cui trova applicazione la disciplina dell'omnicomprensività, in quanto erogati a titolo di retribuzione di risultato. Infine, in quanto anch'essi di natura variabile, i compensi dei dirigenti medici, veterinari e sanitari per lo svolgimento di prestazioni in regime di libera professione, ivi comprese le prestazioni aggiuntive di cui all' art. 55, comma 2 CCNL 8 giugno 2000.

Analogamente devono ritenersi esclusi i compensi previsti da specifiche disposizioni di Legge ed inelusi nei fondi per il comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali ai sensi dell'articolo 15, letl. k) del CCNL 1.4.1999 e dell'articolo 26, lett. e) del CCNL area della dirigenza del 23.12.1999.

B) Riduzione dei trattamenti economici complessivi superiori a 90.000 euro lordi annui

Il comma 2 dell'articolo 9 prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013, la riduzione dei trattamenti economici complessivi dei singoli dipendenti superiori a 90.000 euro lordi annui:

- a) del 5% per la parte eccedente il predetto importo fino a 150.000 euro;
- b) del 10% per la parte eccedente l'importo di 150.000 euro.

Si conviene sull'opportunità che il taglio suddetto sia operato non sul trattamento economico virtuale e cioè quello spettante nell'anno in relazione alla posizione contrattuale ricoperta bensì al raggiungimento, in corso d'anno, dei tetti massimi previsti con riferimento esclusivo però al trattamento economico complessivo spettante in termini di competenza.

Ciò comporta che qualora il superamento del trattamento economico di competenza avvenga per effetto di erogazione di voci accessorie ex post, nell'anno successivo a quello di riferimento, la riduzione sarà operata solo in quest'ultimo anno, in particolare il pagamento in corso d'anno (per i soli anni 2012 e 2013) di emolumenti di competenza di anni precedenti (dei soli anni 2011 e 2012) darà luogo a decurtazione qualora tali emolumenti, sommati alla competenza dell'anno cui gli stessi si riferiscono, concorrano a superare i tetti massimi previsti dalla normativa in esame. In tale caso la relativa decurtazione verrà operata in un'unica soluzione nel mese di pagamento dell'emolumento arretrato.

Sono comunque esclusi dal trattamento economico complessivo da sottoporre a decurtazione i compensi di natura forfettaria correlati a rimborsi spese previsti da leggi speciali.

Sono altresì esclusi i compensi derivanti dallo svolgimento di prestazioni in regime di libera professione, ivi comprese le prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 55 comma 2 del CCNL 8.6.2000.

Sotto il profilo contributivo l'Inpdap con circolare n. 18 dell'8 ottobre 2010 ha precisato unicamente che le amministrazioni-datori di lavoro sono tenute a versare la contribuzione sulle retribuzioni virtuali sia per la parte a loro carico sia per quella a carico dei dipendenti.

Analogamente a quanto determinato in applicazione della riduzione dei trattamenti economici conseguente all'articolo 71, comma 1, del D.L. 112/2008 convertito nella Legge n. 133/2008 (trattenute per malattia) si ritiene che l'onere contributivo sulla riduzione del trattamento economico venga sostenuto, anche per la quota a carico del dipendente, dall'amministrazione-datore di lavoro (anche in relazione alla contribuzione aggiuntiva CPDEL - 1 % - c.d. "supero" di cui alla Legge n. 438/1992) con l'unica eccezione del Fondo Credito, che rimane invece a carico del lavoratore.

C) *Divieto di superamento nel triennio 2011-2013 dell'ammontare complessivo delle risorse destinate al trattamento accessorio dell'anno 2010*

Il comma 2-bis dell'articolo 9 introduce, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013, il divieto di superamento, da parte dell'ammontare delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, del corrispondente importo dell'anno 2010. Viene inoltre stabilito che l'ammontare complessivo delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale è automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio.

Viene, in sostanza, introdotto un tetto all'ammontare complessivo delle risorse decentrate fino al 2013, pari all'importo dell'anno 2010, escludendo quindi qualsiasi possibilità di alimentazione automatica del fondo (ad es. R.I.A. personale cessato, art. 40 CCNL personale non dirigente comparto "Sanità" 7.4.1999).

Si conviene comunque che dal suddetto tetto rimangano esclusi i residui venutisi a determinare negli anni precedenti e rimane valida la possibilità di adeguare le risorse decentrate in caso di incremento di dotazione organica e contestuale copertura dei posti con particolare riferimento agli effetti relativi alla soppressione di aziende regionali e acquisizione del personale nell'organico dell'Ente. Per quanto riguarda gli enti del S.S.N., l'incremento della dotazione organica deve essere autorizzato in via preventiva dalla regione.

Si ritiene altresì che, nel caso vengano effettuate ristrutturazioni organizzative che riconducono all'interno delle strutture burocratiche-gestionali dell'ente funzioni che erano attribuite agli organi politici, sia consentito incrementare il fondo per gli importi corrispondenti alle risorse del trattamento accessorio necessarie per retribuire i relativi dipendenti a tempo indeterminato, fermo restando la contestuale diminuzione delle risorse assegnate alle strutture di supporto agli organi politici.

Si conviene altresì che dal tetto in esame vadano escluse le risorse per l'erogazione dei compensi per attività di pianificazione/progettazione ex art. 92, commi 5 e 6, del d.lgs. 163/2006 (Codice degli appalti), dei compensi per l'esercizio del patrocinio legale ex R.D. 1578/1933 e dei compensi ai dirigenti per incarichi esterni per cui trova applicazione la disciplina dell'omnicomprensività ed altre eventuali risorse previste da specifiche disposizioni di Legge, le quali alimentano i fondi per il comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali ex artt. 15, lett. k) CCNL 1.4.1999 e 26, lett. e) del CCNL 23.12.1999 area dirigenza; trattasi di risorse che sono nominalmente trattamento accessorio, poiché tali individuate dai contratti (confluiscono, infatti, nell'ambito delle risorse complessive destinate al trattamento accessorio ma con destinazione vincolata, rappresentando contabilmente una vera e propria partita di giro), ma finanziate da fonti esterne a quelle messe a disposizione dai contratti.

In relazione alla riduzione automatica delle risorse "in misura proporzionale alle cessazioni di personale", da determinare in sede di costituzione delle risorse, vengono in rilievo:

- 1) il riferimento temporale di applicazione: la riduzione dei fondi si applica già dal 2011, con riferimento alla riduzione nell'anno del personale in servizio; questa non potrà che essere conteggiata a saldo comparando l'entità del personale al 31 dicembre rispetto alla consistenza del medesimo al 1° gennaio, escludendo il numero delle unità assunte o da assumere, nei limiti di spesa consentiti, nell'ambito del programma triennale del fabbisogno - piano occupazionale annuale e distinguendo tra categorie e dirigenza; inoltre nel calcolo dell'entità annuale di riduzione delle risorse si dovrà tener conto della data di cessazione del personale fuoriuscito, in considerazione del diritto dei cessati all'attribuzione del trattamento accessorio per il periodo di permanenza in servizio nell'anno di cessazione, operando pertanto una riduzione in termini di rateo da effettuarsi entro il 31 dicembre, in ogni caso preventivamente all'erogazione nell'anno successivo del quantum spettante con riferimento all'anno di competenza precedente. Il primo automatismo in termini di riduzione di quote annuali intere va applicato alle risorse dell'anno 2012 (per la parte rimanente rispetto al rateo già decurtato), con riferimento alla riduzione del personale in servizio avvenuta nel corso del 2011, il secondo alle risorse dell'anno 2013, con riferimento alle cessazioni del 2012, ed il terzo alle risorse dell'anno 2014, in relazione alle cessazioni del 2013.

- 2) individuazione delle voci accessorie da ridurre: vanno decurtate le risorse destinate alla corresponsione di tutti gli elementi retributivi accessori, con esclusione:
- degli importi relativi alle posizioni/fasce economiche del personale cessato, in quanto, pur se erogati con risorse decentrate, fanno parte del trattamento economico fondamentale e, per espressa previsione contrattuale, rimangono acquisiti nel relativo fondo anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro;
 - degli importi relativi alla retribuzione di posizione per gli incarichi dirigenziali poiché rientrano nell'esercizio delle prerogative di organizzazione degli uffici a garanzia dell'ordinario funzionamento delle amministrazioni;
 - degli importi relativi alla retribuzione di posizione per gli incarichi di posizione organizzativa e di Alta professionalità, e per il personale del SSN anche l'indennità di coordinamento, con riferimento alla quota di incarichi resisi vacanti per cessazione dal servizio a qualunque titolo, che l'ente, nell'esercizio delle prerogative di organizzazione degli uffici, intende riattribuire nonché agli interventi di innalzamento del livello degli incarichi esistenti a seguito di accrescimento di funzioni, fermo restando che la parte di risorse che residua a consuntivo viene decurtata dal fondo e costituisce economia di bilancio;
 - degli importi relativi alle indennità di disagio, di rischio, di turno, di reperibilità, di struttura, di maneggio valori, i compensi per particolari responsabilità, con riferimento, nell'ambito dell'esercizio del potere di organizzazione volto a garantire il funzionamento dell'ente e la regolare prestazione dei servizi a cittadini ed imprese, all'assegnazione di nuovi dipendenti a strutture con orario a turni e/o ad articolazione della prestazione di servizio a turni e/odi pronta reperibilità così come all'impiego di nuovo personale nello svolgimento di prestazioni lavorative che comportano esposizione continua e diretta a rischio, di attività in condizioni particolarmente disagiate, di servizi continuativi che comportano maneggio valori di cassa, di compiti che comportano specifiche responsabilità, fermo restando la confluenza ad economia di bilancio delle risorse che residuano a consuntivo;
 - degli importi relativi agli incentivi per le attività di progettazione e pianificazione nonché di patrocinio legale (rispettivamente previste dal d.lgs. 163/2006 e R.D. 1578/1933) nonché i compensi ai dirigenti in regime di omnicomprensività;
- 3) determinazione del quantum da ridurre: va determinato un importo medio, mediante la somma delle quote individuali delle voci accessorie erogate, in conto competenza nell'anno precedente (per il 2011 si fa riferimento al 2010), al personale che cessa, diviso per il numero delle unità cessate nell'anno stesso. L'importo così determinato è moltiplicato per le unità di personale cessate, al netto delle assunzioni programmate.

Tale modalità di calcolo va applicata per il triennio 2011 - 2013.

D) Contenimento degli aumenti retributivi ex rinnovi contrattuali biennio 2008-2009

Il comma 4 dell'articolo 9 prevede che gli aumenti retributivi collegati ai rinnovi contrattuali per il biennio economico 2008-2009, anche se stipulati precedentemente all'entrata in vigore del D.L. 78/2010, non debbano superare il limite del 3,2% (fissato dalla Legge finanziaria 2009). In caso di superamento del limite le clausole difformi non possono trovare applicazione a decorrere dalla mensilità successiva (giugno) alla data di entrata in vigore del Decreto con conseguente adeguamento dei trattamenti retributivi.

Sui punti si conferma quanto esplicitato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze/Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato nel parere fornito all'ANCI nel novembre 2010 (prot. n. 0096618 del 16/11/2010).

E) Contenimento della spesa di personale con rapporto di lavoro flessibile

Il comma 28 dell'articolo 9 prevede che a decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche si avvalgano di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009 e che parimenti la spesa per personale relativa a contratti di formazione-lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro

accessorio non possa essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009.

Tali disposizioni costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, e gli enti del Servizio sanitario nazionale.

Si conviene che dal limite di spesa di personale a tempo determinato e/o con incarichi di co.co.co. sono escluse le spese relative a:

- le assunzioni finanziate con risorse dell'Unione Europea, statali (v. FAS) e private e relative spese accessorie correlate (es. spese di trasferta);
- i rapporti di lavoro dirigenziali a tempo determinato per i quali già valgono le limitazioni normative speciali previste dalla legislazione statale e regionali regolanti l'utilizzo di tale modalità per il conferimento dei relativi incarichi. D'altra parte tale tipologia di reclutamento risulta funzionale ad una modalità di conferimento degli incarichi dirigenziali che, ove limitata ulteriormente rispetto ai limiti di Legge sopra richiamati, inciderebbe in modo improprio sulle prerogative regionali in materia di organizzazione degli uffici;
- il personale assegnato alle strutture di supporto agli organi politici, per il quale oltre ad operare discipline speciali relativamente al reclutamento già sono previsti limiti numerici e/o economici circa la quantità di risorse assegnabili.

In analogia a quanto sopra stabilito, si ritiene che dal limite di spesa per studi ed incarichi di consulenza di cui al comma 7 dell'articolo 6 della Legge in esame sono da escludere le spese e relativi oneri accessori per incarichi finanziati con risorse dell'Unione Europea, statali (v. FAS) e private.

E' facoltà degli enti assicurare la riduzione di spesa prevista dalla disposizione con riferimento alla spesa complessiva per tutte le tipologie di rapporti di lavoro flessibili ivi considerati.

Per gli enti del SSN delle Regioni non interessate dai piani di rientro di cui alla L. 220/2010 le presenti disposizioni sono assorbite negli obiettivi di cui all'art. 1, comma 565, della Legge n. 296/2006, come confermato al punto 6 dell'Accordo tra Governo e Regioni del 16 dicembre 2010 in materia di attuazione della Legge sul federalismo fiscale (L. 42/2009) e di modifica alla Legge di stabilità 2011.

Quanto esplicitato al presente paragrafo, sub A), B) e C), trova applicazione per tutto il personale dipendente compresi i soggetti ai quali non si applica il CCNL del Comparto Regioni ed Autonomie locali (a titolo esemplificativo il personale con la qualifica di giornalista).

Fermo restando quanto esplicitato nel presente paragrafo, le Regioni, in riferimento agli obiettivi di riduzione delle spese di funzionamento e delle spese di personale contenuti rispettivamente negli articoli 6 e 9, comma 28, della normativa in esame, possono determinare, nell'ambito della propria programmazione finanziaria, un obiettivo di risparmio complessivo assicurandone il conseguimento anche mediante opportune compensazioni attraverso modulazioni delle percentuali di risparmio in misura diversa rispetto a quelle ivi previste.

2. PATTO DI STABILITÀ INTERNO ED ALTRE DISPOSIZIONI SUGLI ENTI TERRITORIALI

Il comma 9 dell'articolo 14 pone, con decorrenza 1° gennaio 2011, il divieto per gli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 40% delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale. Inoltre, per gli enti con un rapporto inferiore al suddetto 40% viene stabilita la possibilità di procedere ad assunzioni di personale nel limite del 20 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente (vale a dire delle cessazioni verificatesi nell'anno 2010).

Dal 2011 si abbassa, pertanto, di dieci punti percentuali il tetto della virtuosità che consente di non incorrere nel divieto assoluto di procedere ad assunzioni di personale (a qualsiasi titolo e con qualsiasi tipologia di contratto) e con la medesima decorrenza viene introdotto comunque un limite alle assunzioni anche per gli enti virtuosi, consistente nel quinto della spesa delle cessazioni dell'anno 2010.

Si conviene che sia dal divieto assoluto di assunzioni che dal limite alle stesse, stabilito nella misura del 20% delle cessazioni dell'anno precedente, siano da escludere le assunzioni di personale appartenente alle categorie protette ex L. 68/1999.

A fini di chiarezza sulle voci che determinano il costo del personale, e di omogeneità di individuazione e verifica delle stesse, si conviene sull'individuazione delle spese di personale attraverso un documento unitario quale il conto annuale.

Si conviene, altresì, che costituiscono componenti da considerare per la determinazione delle spese di personale:

- a) le retribuzioni lorde - trattamento fisso ed accessorio corrisposto al personale dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato (con esclusione delle categorie protette) a tempo determinato, di formazione e lavoro, al personale in posizione di comando proveniente da altre amministrazioni pubbliche al netto dei rimborsi ricevuti per il personale comandato presso altre amministrazioni;
- b) i compensi corrisposti alle collaborazioni coordinate e continuative diverse rispetto a quelle di cui all'art. 7, comma 6, del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- c) le spese per contratti di somministrazione di lavoro;
- d) gli emolumenti corrisposti a lavoratori socialmente utili;
- e) gli oneri riflessi a carico del datore di lavoro per contributi obbligatori;
- f) l'IRAP;
- g) gli assegni per il nucleo familiare, buoni pasto ed equo indennizzo;
- h) gli oneri relativi ai rinnovi contrattuali.

Per la determinazione puntuale delle spese di personale da conto annuale, secondo i criteri di cui sopra, si forniscono le specificazioni riportate nell'allegata scheda tecnica.

Il limite di assunzioni individuato con riferimento alla spesa delle cessazioni dell'anno precedente è un concetto utilizzato dal legislatore statale sin dalla finanziaria 2005 e relativo d.p.c.m. attuativo: in pratica nel 2011 si potrà procedere, indipendentemente dal numero di cessati del 2010, ad assumere personale (a tempo indeterminato) nella misura massima del 20 per cento del costo lordo, calcolato su base annua, delle cessazioni derivanti da estinzione del rapporto di lavoro verificatesi nel corso del 2010 medesimo. Restano esclusi i trasferimenti per mobilità, anche intercompartimentali, tra amministrazioni sottoposte a regime di limitazione ai sensi dell'art. 1, comma 47, della L. 311/2004.

Tali evidenziazioni sono utili per la corretta determinazione dei costi del programma triennale del fabbisogno di personale.

In particolare:

- a) per la determinazione del costo lordo annuo di ciascuna unità cessata viene convenzionalmente adottata la seguente modalità di calcolo: stipendio tabellare medio della categoria di appartenenza + indennità di comparto + oneri conseguenti, compreso IRAP;
- b) per la determinazione del costo lordo annuo di ciascuna unità di personale assunta viene convenzionalmente adottata la seguente modalità di calcolo: stipendio tabellare della posizione economica iniziale della categoria di appartenenza + indennità di comparto + oneri conseguenti, compreso IRAP.

Con riferimento al trattamento accessorio del personale assunto, le relative risorse sono mantenute e contabilizzate nei fondi secondo quanto esplicitato al paragrafo 1, lettera C), in relazione alle modalità di decurtazione degli stessi, prevista dall'art. 9, comma 2-bis, in proporzione alla riduzione del personale.

Nel costo del personale cessato non vanno computate le economie derivanti dai trasferimenti in uscita, così come nel costo del personale assunto non vanno computati i maggiori oneri derivanti dai trasferimenti in entrata.

La mobilità in entrata ed in uscita sono ad ogni modo valorizzate ai fini della spesa del personale e concorrono rispettivamente ad aumentarla ed a diminuirla.

Si conviene ad ogni modo che qualora nell'ambito del programma triennale del fabbisogno rispetto alla possibilità di spesa (1/5 delle risorse derivanti dalle cessazioni) si realizzi un'economia, la stessa può essere utilizzata a titolo di residuo per assunzioni nell'anno successivo, senza che ciò comporti il mancato rispetto del generale vincolo di riduzione delle spese di personale ai sensi dell'articolo 1, comma 557, della L. 296/2006, come modificato dall'art. 14, comma 7, della normativa in esame.

Come già specificato al precedente paragrafo, sub E), per gli enti del SSN delle Regioni non interessate dai piani di rientro di cui alla L. 220/2010 le presenti disposizioni sono assorbite negli obiettivi di cui all'art. 1, comma 565, della Legge n. 296/2006.

Quanto esplicitato nel presente paragrafo trova applicazione anche per ciascun ente dipendente della Regione.

Ai fini della determinazione del rapporto spese di personale/spese correnti le Regioni possono computare nell'ambito delle proprie spese di personale e spese correnti quelle rispettivamente sostenute da enti ed organismi strumentali esplicitamente individuati dalle medesime.

Agli enti ed organismi strumentali non esplicitamente individuati si applica automaticamente quanto previsto dall'articolo 14, comma 9.

Resta ferma la facoltà delle Regioni di escludere dagli enti ed organismi strumentali quelli cui si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Sanità riconducendoli al rispetto delle specifiche disposizioni vigenti per il Servizio sanitario nazionale.

SCHEDA TECNICA

Quantificazione delle spese di personale ai fini della determinazione del rapporto spese di personale/spese correnti

I dati delle spese di personale presenti nel conto annuale da considerare sono quelli contenuti nelle tabelle 12, 13 e 14, da ricavare in base alle indicazioni di seguito specificate.

TABELLA 12 - oneri annui per voci retributive a carattere "stipendiale" corrisposte al personale in servizio.

Dal totale di colonna 9 di detta tabella vanno decurtati:

il totale della colonna 7 - "arretrati anni precedenti";

il totale dell'ultima riga "collaboratori a tempo determinato".

TABELLA 13 - oneri annui per indennità e compensi accessori corrisposte al personale in servizio

Dalla colonna "Totale" di detta tabella vanno decurtati:

il totale della colonna S998 - "arretrati anni precedenti";

il totale dell'ultima riga "collaboratori a tempo determinato".

Dalle tabelle 12 e 13 vanno decurtati gli importi relativi al personale in servizio appartenente alle categorie protette.

TABELLA 14 - altri oneri che concorrono a formare il costo del lavoro

Di detta tabella vanno presi in considerazione gli importi relativi alle seguenti voci:

codice L005 - "assegni per il nucleo familiare";

codice L011 - "erogazione buoni pasto";

codice L100 - "equo indennizzo al personale";

codice L105 - "somme corrisposte all'agenzia di somministrazione (interinale)";

codice L108 - "contratti di collaborazione coordinata e continuativa", per la quota riferita a co.co.co. diverse rispetto a quelle di cui all'art. 7, comma 6, del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

codice P015 - "retribuzioni del personale a tempo determinato";

codice P016 - "retribuzione del personale con contratto di formazione e lavoro";

codice P055 - "contributi a carico dell'amministrazione su competenze fisse ed accessorie";

codice P058 - "quote annue di accantonamento del TFR o altre indennità di fine servizio";

codice P061 - "IRAP";

codice P062 - "oneri per i contratti di somministrazione (interinali)";

codice P065 - "compensi per il personale ai lavori socialmente utili";

la differenza tra l'importo della voce con codice P071 - "somme rimborsate alle amministrazioni

per spese di personale" e l'importo della voce con codice P090 - "rimborsi ricevuti dalle amministrazioni per spese di personale".

Dall'ammontare delle voci con codice L105, L108, P015, P055, P061 e P062 vanno decurtati gli importi corrisposti al personale il cui costo è finanziato con risorse comunitarie, statali (V. FAS) e private e quelli relativi ai collaboratori delle strutture di supporto agli organi politici.

Dall'ammontare delle voci con codice P015, P016, P055, P061, P062 e P065 vanno decurtati gli importi corrisposti a titolo di arretrati contrattuali riferiti ad anni precedenti.

Dall'ammontare delle voci con codice P055 e P061 vanno altresì decurtati gli importi relativi ad oneri riflessi ed Irap riferiti alle somme a loro volta decurtate dai totali delle tabelle 12 e 13.

I risultati ottenuti per ciascuna tabella in base alle operazioni sopra descritte vanno quindi sommati tra loro.

A tale somma vanno aggiunti gli importi derivanti dalle economie realizzate nell'ambito del programma triennale del fabbisogno nonché i costi delle assunzioni programmate ma non effettuate.

Roma, 10 febbraio 2011

1. IMPUGNAZIONE DELLA MANOVRA TREMONTI DA PARTE DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

La legittimità della disposizione è stata contestata (unitamente ad altri articoli del medesimo D.L. n. 78/10) **dalla Regione Emilia-Romagna innanzi alla Corte costituzionale con il ricorso n. 106 del 2010** (in G.U. n. 50 del 15/12/2010); la Regione ritiene infatti che *“la qualificazione data dal comma 20, come e' tipico delle norme di qualificazione, non e' idonea a mutare la realtà normativa dei commi cui si riferisce, che resta quella di regole dettagliate limitative di voci minute di spesa degli enti pubblici, e che vincolare le Regioni a tali pseudoprincipi è ugualmente illegittimo”*. Nel medesimo ricorso si è revocata in dubbio anche la legittimità del comma 12 dello stesso art. 6, relativo – come si vedrà in seguito – all'uso del mezzo di trasporto proprio da parte dei dipendenti pubblici.

La manovra Tremonti è stata impugnata anche dalla Giunta provinciale ha impugnato (deliberazione 17 dicembre 2010, n. 2169, in attesa di ratifica da parte del consiglio provinciale) il decreto legge n. 78/2010 limitatamente ad alcune disposizioni. Il relativo ricorso è il n.105 del 6 ottobre 2010 (GU).

Le norme impuginate riguardano:

- **il comma 5 dell'articolo 5** (economie negli organi costituzionali, di governo e negli apparati politici); la disposizione limita al solo rimborso spese e riduce gli eventuali gettoni di presenza (entro il limite massimo di 30 euro per seduta) per gli incarichi da pubbliche amministrazioni (compresa la partecipazione a organi collegiali). *Impugnato perché - se in quanto applicabile a tutte le PA (comprese le province autonome e gli enti strumentali) - la disposizione lede l'autonomia finanziaria provinciale, considerando anche che non si tratta di una norma di coordinamento della finanza pubblica, ma di una norma di dettaglio auto applicativa;*
- **alcune parti dell'articolo 6** (riduzione dei costi degli apparati amministrativi) pur essendo espressamente esclusa la loro applicazione diretta alle regioni e province autonome, operando invece come disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica, cionondimeno alcune disposizioni hanno carattere dettagliato e puntuale e sono idonee a incidere su singole voci di spesa. Tali sono il comma 3 (riduzione compensi di vari tipi di organi), il comma 6

(riduzione compensi organi di amministrazione di società pubbliche), il comma 7 (limite spesa per consulenze e studi), il comma 8 (limite spese per relazioni pubbliche, convegni, rappresentanza etc.), il comma 9 (divieto spese di sponsorizzazione), il comma 11 (obbligo per le società pubbliche di adeguarsi ai limiti e divieti stabiliti dall'art. 6), il comma 12 (limite spese per missioni), il comma 13 (limite spese di formazione), il comma 14 (limite spese per acquisti e manutenzione), il comma 19 (divieti incidenti sugli aumenti di capitale e altre operazioni di società partecipate etc.). Inoltre il comma 20 non esclude dall'applicazione diretta delle riduzioni e dei vincoli gli enti locali e strumentali; e per essi non è escluso nemmeno l'obbligo di riversare allo stato le somme provenienti dalle riduzioni di spesa (comma 21). *Queste disposizioni violano l'autonomia finanziaria provinciale e anche la competenza legislativa provinciale in materia di finanza locale. Anche il comma 5 (obbligo per gli enti pubblici locali e strumentali di adeguare gli statuti alle disposizioni dell'art. 6) lede la competenza finanziaria provinciale e quella in materia di uffici e personale;*

- **alcune parti dell'articolo 9** (contenimento delle spese in materia di pubblico impiego) che non hanno carattere di principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, bensì carattere dettagliato e puntuale e sono quindi idonee a incidere su singole voci di spesa in quanto introducono vincoli e limiti suscettibili di trovare applicazione in ambito provinciale. Tali sono il comma 1 (limiti trattamento economico dei dipendenti), il comma 2 (riduzione trattamenti economici superiori ad una certa soglia), il comma 3 (divieti relativi ai compensi di incarichi di direzione generale). Inoltre il comma 4 (limite agli aumenti retributivi del personale dipendente) è di tale genericità che non consente di escluderne l'applicazione alla provincia e agli enti provinciali. Anche il comma 28 (che qualifica come principio generale di coordinamento della finanza pubblica la riduzione del 50% della spesa sostenuta nel 2009) e il comma 29 (obbligo di adeguamento per le società controllate) non hanno carattere di principi generali di coordinamento finanziario, ma sono suscettibili di applicazione diretta in ambito locale. *Tutte queste disposizioni - in quanto suscettibili di applicazione diretta in ambito provinciale - violano l'autonomia finanziaria della provincia;*
- il **comma 24 bis dell'articolo 14** (patto di stabilità interno) *determina un'ingerenza significativa in materia di ordinamento degli uffici e del personale, e di ordinamento e organizzazione degli enti locali e di finanza locale.*
- **alcune parti dell'articolo 49** (conferenza di servizi e sulla segnalazione certificata di inizio attività) - *nella misura in cui incidono sui provvedimenti che si svolgono nelle materie di competenza legislativa provinciale - comprimono l'esercizio delle competenze provinciali, non risultando qualificabili come attinenti ai livelli essenziali delle prestazioni e contrastando con la norma di attuazione relativa ai rapporti fra fonti statali e provinciali (art. 2 d.leg.vo 266/1992).*

Alla base dell'impugnativa sta anche la nuova disciplina finanziaria provinciale conseguente alla modifica del titolo VI dello statuto speciale, introdotta dalla legge finanziaria dello stato 2009 a seguito dell'accordo di Milano del 30 novembre 2009. Di questa, in particolare, rileva la nuova disciplina del concorso della provincia autonoma al conseguimento degli obiettivi di perequazione e solidarietà nonché all'assolvimento degli obblighi finanziari posti dal patto di stabilità interno e dalle altre misure di coordinamento della finanza pubblica stabilite dalla normativa statale (nuovo art. 79 statuto).

2. ATTUAZIONE DELLA MANOVRA TREMONTI DA PARTE DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

Prescindendo, in questa sede, quindi dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale in argomento, passiamo a vedere come le diverse regioni hanno recepito le disposizioni contenute nel decreto legge 78 del 2010.

ABRUZZO

La **Regione Abruzzo** ha approvato la Legge regionale n. 49/2010 “Interventi normativi e finanziari per l'anno 2010”, che all’art. 3 espressamente prevede che *“in attuazione dell'art. 6, comma 20 del decreto D.L. n. 78/2010, la Regione Abruzzo, in sede di predisposizione del bilancio di previsione per l'annualità 2011, provvede al contenimento della spesa riducendo gli stanziamenti ritenuti opportuni e di qualsivoglia natura, fermo restando il risultato in termini di saldi che si otterrebbe dalla riduzione delle spese previste nell'art. 6 del D.L. n. 78/2010. L'effettivo contenimento della spesa è attestato con apposito allegato al bilancio di previsione, anche mediante analisi comparativa. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al Consiglio regionale e agli enti ed agenzie regionali”*.

BASILICATA

La **Regione Basilicata** è, intervenuta con Legge regionale 5 agosto 2010 n. 33. Con la legge di assestamento, al fine di partecipare al contenimento della spesa pubblica, la Regione Basilicata ha previsto all’art. 10 la riduzione dei costi degli apparati amministrativi e all’art. 12 la riduzione dell’indennità di carica dei Consiglieri.

CALABRIA

Nella **Regione Calabria**, nell’ambito un complessivo piano di riordino della spesa pubblica regionale ed in linea con quanto previsto dall’art. 6 del D.L. n. 78 del 2010 coordinato con la legge di conversione n. 122 del 2010, è stato attuato, con la legge regionale 11 agosto 2010, n. 22 (Misure di razionalizzazione e riordino della spesa pubblica regionale), un intervento di razionalizzazione delle spese degli enti sub-regionali e delle società partecipate che prevede in particolare:

- la riduzione del 20% delle somme riguardanti compensi, gettoni indennità o altre utilità comunque denominate, corrisposti ai componenti di organi collegiali presenti negli enti a carico del bilancio regionale;
- la natura onorifica della partecipazione agli organi collegiali di enti che ricevono contributi a carico della finanza regionale;
- il ridimensionamento di alcune spese degli apparati amministrativi (tagli alle spese per incarichi di studio e consulenza, riduzione delle spese per relazioni pubbliche, mostre, convegni, ecc., eliminazione spese per sponsorizzazioni);
- riduzione del numero dei componenti degli organi collegiali, attraverso l’adeguamento degli statuti.

E’ stata inoltre prevista l’adozione, da parte della Giunta regionale, di un Piano finalizzato a ridurre del 30% la spesa sostenuta per Comitati, Commissioni ed altri organi collegiali istituiti presso l’Amministrazione regionale.

CAMPANIA

La **Regione Campania** ha approvato la legge regionale n. 7 del 20 luglio 2010 (“Norme per garantire risparmio, trasparenza ed efficienza nella Regione Campania”), la quale, in attuazione dell’art. 6 della legge n. 122/2010, all’art. 1, comma 5 prevede che le indennità spettanti ai soggetti nominati o designati dal Consiglio regionale sono ridotte nella misura del dieci per cento e la stessa riduzione si applica nei confronti dei direttori delle agenzie regionali.

L’art. 1, comma 14, della stessa legge regionale n. 7/2010 prevede che in tutte le società partecipate dalla Regione i consigli di amministrazione siano ridotti a tre componenti e, nel contempo, che le loro indennità vengano ridotte del dieci per cento.

EMILIA-ROMAGNA

La **Regione Emilia-Romagna** ha comunque dato attuazione alle disposizioni contenute nel citato art. 6 del D.L. n. 78/2010 tramite l’art. 48 della L.R. 23 dicembre 2010, n. 14 (Legge finanziaria regionale), rubricato “*Attuazione dell’articolo 6, commi 2, 3 e 5 del decreto-legge n. 78 del 2010*”. Esso testualmente dispone:

- “1. A decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, la riduzione dei componenti degli organi di amministrazione, nonché quelli di revisione e di controllo, prevista dall’articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, si applica agli enti strumentali dipendenti dalla Regione, nonché agli organismi pubblici con personalità giuridica di diritto privato partecipati dalla Regione. Questi ultimi adeguano i propri statuti alle previsioni del citato articolo 6 entro la scadenza degli organi attualmente in carica. Tale adeguamento costituisce condizione per la prosecuzione della partecipazione della Regione agli enti stessi.
2. Restano ferme le norme dell’articolo 20 della legge regionale 27 luglio 2007, n. 15 (Sistema regionale integrato di interventi e servizi per il diritto allo studio universitario e l’alta formazione) in relazione alle esigenze di rappresentanza delle università presenti sul territorio regionale.
3. A decorrere dall’1 gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 le indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilità comunque denominate, corrisposte dalla Regione Emilia-Romagna ai componenti di organi collegiali regionali, nonché di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali di enti strumentali dipendenti dalla Regione, sono ridotti del dieci per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010 in attuazione dell’articolo 6, comma 3, del decreto-legge n. 78 del 2010, come convertito dalla legge n. 122 del 2010. Tale riduzione non si applica al trattamento retributivo di servizio. Per gli Enti e le Aziende del Servizio sanitario regionale resta ferma la competenza della Regione anche ai fini dell’applicazione del presente comma, nel rispetto della specifica disciplina statale.
4. Gli enti ai quali la Regione eroga a qualunque titolo contributi in via ordinaria sono tenuti ad adeguarsi alle disposizioni dell’articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 78 del 2010, come convertito dalla legge n. 122 del 2010. A partire dall’1 gennaio 2011, la Regione Emilia-Romagna sospende l’erogazione dei contributi sino alla comunicazione da parte degli enti interessati dell’avvenuto adeguamento al citato articolo”.

Come si vede, la disposizione si compone di quattro commi, ciascuno dei quali costituisce attuazione da parte dell’ordinamento regionale di una specifica previsione dell’art. 6 del D.L. n. 78/10.

- A) Procedendo all’analisi, secondo i contenuti del citato art. 6, viene in considerazione in primo luogo il comma 2 dello stesso, che fissa il principio di

“onorificità” in relazione alla titolarità o alla partecipazione ad organi collegiali degli enti *“che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche”*.

A tale disposizione è stata data attuazione con il comma 4 del citato art. 48 L.R. n. 14/10, che fa esplicito rinvio alla suddetta norma statale, con le seguenti precisazioni:

- l’obbligo di adeguamento alla norma statale grava sugli enti che ricevono dalla Regione contributi a qualunque titolo in via ordinaria;
- al fine di garantire l’effettivo rispetto della norma, a decorrere dal 1° gennaio 2011 la Regione Emilia-Romagna sospende l’erogazione dei contributi sino alla comunicazione da parte degli enti interessati dell’avvenuto adeguamento al citato comma 2.

B) Il comma 3 dell’art. 6 D.L. n. 78/10 dispone, a decorrere dal 1° gennaio 2011, la riduzione *“automatica”* – in misura pari al 10% degli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010 – dei compensi corrisposti dalle pubbliche amministrazioni agli organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione, organi collegiali ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo.

La disposizione trova corrispondenza nel comma 3 dell’art. 48 della L.R. n. 14/10, che chiarisce come l’ambito temporale di applicazione della prevista riduzione decorra dal 1° gennaio 2011 fino al 31 dicembre 2013. La norma regionale individua poi due categorie di destinatari:

- i *“componenti di organi collegiali regionali”*;
- i componenti di *“organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali di enti strumentali dipendenti dalla Regione”*.

Con specifico riferimento al settore sanitario, la disposizione precisa che *“per gli Enti e le Aziende del Servizio sanitario regionale resta ferma la competenza della Regione anche ai fini dell’applicazione del presente comma, nel rispetto della specifica disciplina statale”*.

C) Il comma 5 dell’art. 6 del D.L. n. 78/10 – nell’ottica del ridimensionamento degli apparati amministrativi – dispone che tutti gli enti pubblici e gli organismi pubblici, anche con personalità giuridica di diritto privato, debbono modificare i rispettivi statuti al fine di garantire che gli organi di amministrazione siano formati da un numero di componenti non superiore a 5 e gli organi di controllo, nonché il collegio dei revisori, da un numero di componenti non superiore a 3.

Tale previsione trova attuazione nel comma 1 dell’art. 48 L.R. n. 14/10, che individua i soggetti obbligati all’adeguamento in:

- enti strumentali dipendenti dalla Regione;
- organismi pubblici con personalità giuridica di diritto privato partecipati dalla Regione.

Il successivo comma 2 sottrae però espressamente all’obbligo in parola l’Azienda regionale per il diritto agli studi superiori – disciplinata dagli artt. 19 ss. della legge regionale 27 luglio 2007, n. 15 (Sistema regionale integrato di interventi e servizi per il diritto allo studio universitario e l’alta formazione) – il cui consiglio

d'amministrazione è formato dal presidente e da cinque consiglieri. Tale composizione è infatti finalizzata a salvaguardare le esigenze di rappresentanza delle 4 Università presenti sul territorio regionale, nonché della Consulta regionale degli studenti, che elegge un proprio rappresentante nel consiglio di amministrazione dell'Azienda.

Con riferimento alla seconda categoria di destinatari – ovvero gli “*organismi pubblici con personalità giuridica di diritto privato partecipati dalla Regione*” – il comma 1 dell'art. 48 della L.R. n. 14/10 dispone che l'adeguamento degli Statuti debba avvenire “*entro la scadenza degli organi attualmente in carica*”. Al fine, poi, di garantire l'effettivo rispetto dell'obbligo, la norma precisa che “*tale adeguamento costituisce condizione per la prosecuzione della partecipazione della Regione agli enti stessi*”.

Per quanto concerne in particolare gli organi delle società a partecipazione regionale, si ricorda che la Regione Emilia-Romagna aveva già introdotto limiti rigorosi. L'art. 2 della legge regionale 21 dicembre 2007, n. 26 (Misure di razionalizzazione in attuazione dei principi della legge 27 dicembre 2006, n. 296 - legge finanziaria 2007) prevede infatti che l'organismo di gestione delle società in cui la Regione detenga la totalità o la maggioranza della partecipazione sia costituito da un unico amministratore, ovvero da un consiglio di amministrazione di 3 o 5 membri, secondo quanto stabilito nelle specifiche leggi regionali che autorizzano la partecipazione. Nelle medesime società l'organo di revisione contabile, invece, deve essere monocratico.

Per tali società, pertanto, non dovrebbe rendersi necessario alcun adeguamento alle nuove previsioni introdotte dall'art. 48 della L.R. n. 14/10.

D) L'art. 6 del D.L. n. 78/10, com'è noto, introduce anche altre disposizioni per il contenimento delle spese di funzionamento delle amministrazioni pubbliche, che si sostanziano in puntuali limiti di spesa. Basti pensare ai commi 7 e 8 che riducono dell'80% le spese per consulenza, pubblicità e rappresentanza, o al comma 12 che riduce del 50% le spese per missioni. A tali previsioni la Regione Emilia-Romagna ha dato attuazione tramite la già citata legge finanziaria (L.R. n. 14 del 2010) e la coeva legge di bilancio (legge regionale 23 dicembre 2010, n. 15), provvedendo direttamente alla riduzione dei relativi capitoli di bilancio.

La previsione contenuta nell'ultimo periodo del comma 12 dell'art. 6 del D.L. n. 78/10, che vieta (peraltro con una formulazione testuale molto complessa e di dubbio significato) l'uso del mezzo di trasporto proprio da parte dei dipendenti delle PP.AA., ha trovato invece specifica attuazione nell'art. 53 della L.R. n. 14/10. Esso stabilisce che il dipendente regionale può essere autorizzato all'uso del mezzo proprio di trasporto “*qualora sussistano particolari e comprovate esigenze di servizio e ciò risulti economicamente conveniente*”. Alla Giunta regionale, previa intesa con l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa, è assegnata la possibilità di disciplinare con proprio atto criteri e modalità per il rilascio dell'autorizzazione.

Come già rilevato, la legittimità della disposizione statale è stata contestata dalla Regione Emilia-Romagna con il ricorso n. 106 del 2010, sul presupposto che essa “*prima ancora che rappresentare un limite puntuale ad una singola minuta voce di spesa- incide sulla autonomia organizzativa della Regione e sull'esercizio delle attività e delle funzioni amministrative da essa normate*”.

Si ricorda inoltre che in merito all'interpretazione di detta disposizione già si riscontrano posizioni diverse nella giurisprudenza della Corte dei Conti. La sezione regionale di controllo per la Lombardia (Del. N. 949/2010/PAR) ha infatti ritenuto che in presenza di due condizioni - a) particolari esigenze di servizio e b) convenienza economica - l'uso del mezzo proprio può essere autorizzato dalle PP.AA. con la rifusione delle spese effettivamente sostenute dal dipendente. Di diverso avviso è stata la pronuncia della sezione regionale di controllo per la Toscana (Del. N. 170/2010/PAR), secondo la quale l'ente locale può autorizzare i dipendenti all'uso del mezzo proprio ove vi sia convenienza economica, ma non può procedere al rimborso della spesa per la benzina, che rimane pertanto a carico del dipendente. Al contempo la sezione, rilevando il diverso orientamento della sezione Lombardia, ha proposto di deferire la questione alle Sezioni Riunite.

LAZIO

Nella Regione Lazio è stata presentata la Proposta di legge n. 38 del 6 luglio 2010 concernente " Modifiche alla legge regionale 2 maggio 1995, n. 19 (Disposizioni in materia di indennità dei consiglieri regionali)", di iniziativa dei Cons. I Peduzzi e F. Nobile (Federazione della Sinistra).

La proposta di legge introduce modifiche in materia di indennità dei consiglieri regionali: Innanzitutto, per quanto attiene all'indennità mensile di carica dei consiglieri, stabilita dalla stessa legge nella misura del 65 per cento dell'indennità di carica mensile lorda percepita dai parlamentari; non è più prevista la possibilità da parte dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio di elevarla fino all'80 per cento. In ordine all'assegno vitalizio spettante ai consiglieri cessati dal mandato non è più riconosciuta agli stessi la possibilità di percepirlo al cinquantacinquesimo anno di età, ma al sessantacinquesimo, la richiesta di anticipazione della corresponsione può essere presentata fino al sessantesimo anno e sono state modificate le disposizioni riguardanti la determinazione della misura dell'assegno, nonché la percentuale con riferimento agli anni di mandato legislativo effettuati.

LIGURIA

La **Regione Liguria** ha dato attuazione alle disposizioni con diversi interventi normativi.

Con la legge regionale 9 novembre 2010, n. 16 "Prime disposizioni di adeguamento della normativa regionale al decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122" (in B.U. 10 novembre 2010, n. 15) ha recepito le disposizioni del decreto legge 78 del 2010 con riferimento agli enti strumentali. In particolare sono così stati ridisciplinati la composizione degli organi, i compensi, i revisori e gli statuti degli organi di gestione delle Aree protette e degli Enti parco, il Consorzio di Bonifica ed Irrigazione del Canale Lunense, le Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona e l'Istituto Regionale per la Floricoltura.

Con la legge regionale 24 dicembre 2010, n. 22 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria" (in B.U. 29 dicembre 2010, n. 18) ha, poi, adottato misure di contenimento della spesa con riferimento agli enti del settore regionale allargato. In particolare, l'articolo 7 ha disciplinato le assunzioni di personale da parte degli enti del settore regionale allargato, l'articolo 8 la riduzione

indennità, compensi, gettoni, retribuzioni, l'articolo 9 i compensi per la partecipazione all'amministrazione di enti o società, l'articolo 10 la composizione organi di enti pubblici economici e di organismi pubblici liguri, l'articolo 11 la riduzione compensi degli amministratori delle società partecipate, l'articolo 12 la riduzione della spesa per studi ed incarichi di consulenza, l'articolo 13 la riduzione della spesa per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza) l'articolo 14 la spesa per sponsorizzazioni, l'articolo 15 la riduzione della spesa per trasferte, l'articolo 16 la riduzione della spesa per formazione) l'articolo 17 la riduzione della spesa per il servizio automobilistico regionale, l'articolo 18 la razionalizzazione e contenimento della spesa di funzionamento, l'articolo 19 la razionalizzazione della spesa per gli immobili adibiti ad uso ufficio.

Di seguito si riportano i citati articoli:

Art. 7. (Assunzioni di personale da parte degli enti del settore regionale allargato)

1. Fermo restando il rispetto di quanto disposto dall'articolo 9 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è fatto divieto agli enti del settore regionale allargato, come individuato ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale 24 gennaio 2006, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria. Legge finanziaria 2006) e successive modifiche e integrazioni, di procedere ad assunzioni di personale a tempo determinato o indeterminato se non previa autorizzazione regionale.
2. La Giunta regionale definisce le modalità di attuazione del presente articolo.
3. Fermo restando il rispetto di quanto previsto dall'articolo 34 bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e successive modifiche e integrazioni, le assunzioni autorizzate ai sensi del presente articolo possono aver luogo solo a seguito dell'esperimento di procedure di mobilità effettuate in riferimento al personale del settore regionale allargato e delle Comunità Montane.
4. Le assunzioni effettuate in violazione del presente articolo sono fonte di responsabilità amministrativa per i Direttori e i Dirigenti che le hanno disposte.

Art. 8. (Riduzione indennità, compensi, gettoni, retribuzioni)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2011 le indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilità comunque denominate, corrisposte dagli enti del settore regionale allargato ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi titolo, sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010.
2. Sino al 31 dicembre 2013 gli emolumenti di cui al comma 1 non possono superare gli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010, come determinati ai sensi del medesimo comma.

Art. 9. (Compensi per la partecipazione all'amministrazione di enti o società)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2011 i compensi spettanti a dipendenti regionali per la partecipazione all'amministrazione o a collegi sindacali in società o enti ai quali la Regione partecipi direttamente o indirettamente o comunque contribuisca, o che ne siano concessionari o alla cui vigilanza siano sottoposti, sono corrisposti direttamente alla Regione per confluire nelle risorse destinate al trattamento economico accessorio della dirigenza o del personale non dirigenziale, in quanto tali incarichi, debitamente autorizzati, si intendono svolti nell'interesse della amministrazione di appartenenza.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche ai dipendenti degli enti del settore regionale allargato.

Art. 10. (Composizione organi di enti pubblici economici e di organismi pubblici liguri)

1. In applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 5 del decreto-legge 78/2010 convertito dalla legge 112/2010, gli enti pubblici economici e gli organismi pubblici, anche con personalità giuridica di diritto privato della Liguria, provvedono all'adeguamento dei rispettivi statuti al fine di assicurare che, a decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, gli organi di amministrazione e di controllo, ove non già costituiti in forma monocratica, nonché il collegio dei revisori, siano costituiti da un numero non superiore, rispettivamente, a cinque e a tre componenti.
2. La mancata adozione dei provvedimenti di adeguamento statutario o di organizzazione previsti dal presente articolo nei termini indicati determina responsabilità erariale e tutti gli atti adottati dagli organi degli enti ed organismi pubblici interessati sono nulli.

Art. 11. (Riduzione compensi degli amministratori delle società partecipate)

1. In applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 6 del decreto-legge 78/2010 convertito dalla legge 112/2010, i compensi di cui all'articolo 2389, comma 1 del Codice Civile, dei componenti degli organi di amministrazione e di quelli di controllo delle società direttamente o indirettamente partecipate dalla Regione, sono ridotti del 10 per cento.

Art. 12. (Riduzione della spesa per studi ed incarichi di consulenza)

1. Il complesso della spesa per studi ed incarichi di consulenza per l'anno 2011 non può essere superiore al 20 per cento del complesso degli impegni di spesa assunti nell'anno 2009 per le medesime finalità.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli incarichi la cui spesa è sostenuta con imputazione a carico di fondi comunitari o nazionali vincolati.
3. Non sono considerati studi o incarichi di consulenza ai sensi del presente articolo:
 - a) gli incarichi di assistenza tecnica collegati all'attuazione di programmi comunitari;
 - b) gli incarichi professionali ovvero di convenzioni conferiti ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), del decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale 10 marzo 1998 (Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro) e del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza) e successive modificazioni ed integrazioni;
 - c) gli incarichi finalizzati alla difesa in giudizio della Regione;
 - d) le attività di indagine e di ricerca affidate a società in house della Regione attinenti alle rispettive finalità istituzionali;
 - e) gli incarichi conferiti ai fini della composizione del Nucleo di valutazione di cui all'articolo 28 della legge regionale 4 dicembre 2009, n. 59 (Norme sul modello organizzativo e sulla dirigenza della Regione Liguria).
4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli studi ed agli incarichi di consulenza conferiti per la progettazione di lavori e la stima di immobili relativi ai beni oggetto di trasferimento ai sensi del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85 (Attribuzione a comuni, province, città metropolitane, regioni di un proprio patrimonio in attuazione dell'articolo 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42).
5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche agli enti del settore regionale allargato, con esclusione delle Aziende sanitarie per le attività connesse all'esercizio delle funzioni sanitarie stesse.
6. Gli incarichi a qualsiasi titolo svolti da personale dipendente dagli enti del settore regionale allargato a favore di altri enti del medesimo settore regionale allargato, sono effettuati a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute.

7. Gli enti di cui al comma 6 provvedono alle conseguenti modifiche degli atti convenzionali che disciplinano i conferimenti di incarichi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
8. I Direttori degli enti di cui al comma 6 che hanno conferito l'incarico rispondono dell'inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 6 e 7.
9. Gli accertamenti medico legali sui dipendenti della Regione Liguria, degli enti strumentali e degli enti del settore regionale allargato assenti dal servizio per malattia, richiesti dalle amministrazioni interessate ed effettuati dalle Aziende Sanitarie Locali, sono svolti a titolo non oneroso.

Art. 13. (Riduzione della spesa per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza)

1. Il complesso della spesa per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza, per l'anno 2011, non può essere superiore al 20 per cento del complesso degli impegni di spesa assunti nell'anno 2009 per le medesime finalità.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica alla spesa per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza sostenuta con imputazione a carico di fondi comunitari o nazionali vincolati, né alla pubblicità avente carattere legale o finanziario e derivante da obblighi normativi.
3. Il presente articolo si applica anche alle società in house della Regione e agli enti del settore regionale allargato, con esclusione di quelli che svolgono tali attività come compito istituzionale.
4. Gli enti del settore allargato che operano in campo sanitario possono effettuare spese di pubblicità istituzionale solo per motivi di carattere strettamente sanitario rispettando le indicazioni dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM).

Art. 14. (Spesa per sponsorizzazioni)

1. La Regione, per l'anno 2011, non effettua spese per le sponsorizzazioni.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche agli enti del settore regionale allargato e alle società in house della Regione.

Art. 15. (Riduzione della spesa per trasferte)

1. Il complesso della spesa per trasferte anche all'estero, effettuate dal personale dirigente e da quello dipendente, per l'anno 2011, non può essere superiore al 50 per cento del complesso degli impegni di spesa assunti nell'anno 2009 per le medesime finalità.
2. Il limite di spesa di cui al comma 1 può essere superato previa adozione da parte della Giunta regionale di un provvedimento motivato, in ordine alla partecipazione alle attività del sistema delle Conferenze per i rapporti tra le Regioni, le autonomie locali e lo Stato, nonché per la partecipazione alle attività degli organismi di monitoraggio di cui all'Intesa Stato - Regioni del 3 dicembre 2009 recante "Patto per la salute 2010 - 2012".
3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica alla spesa per trasferte sostenuta con imputazione a carico di fondi comunitari e per quelle svolte nell'esercizio di funzioni ispettive, nonché di compiti di verifica e di controllo.
4. L'utilizzo del mezzo proprio può essere autorizzato, ma le spese relative a tale utilizzo sono rimborsate solo nel caso vi sia necessità di raggiungere luoghi non serviti adeguatamente da mezzi pubblici e non vi sia la possibilità di utilizzare l'auto di servizio.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche agli enti del settore regionale allargato, ad eccezione delle Aziende sanitarie, limitatamente alle attività connesse all'assistenza territoriale, e alle società in house della Regione.

Art. 16. (Riduzione della spesa per formazione)

1. Il complesso della spesa esclusivamente per formazione del personale dirigente e di quello dipendente, per l'anno 2011, non può essere superiore al 50 per cento del complesso degli impegni di spesa assunti nell'anno 2009 per le medesime finalità.

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica alla spesa per formazione derivante da obblighi normativi e a quella sostenuta con imputazione a carico di fondi comunitari.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche agli enti del settore regionale allargato, ad esclusione delle Aziende sanitarie e dell'Arpal per i corsi di educazione continua in medicina (ECM) di cui al decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 (Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell'articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419) e alle società in house della Regione.

Art. 17. (Riduzione della spesa per il servizio automobilistico regionale)

1. Il complesso della spesa per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi, per l'anno 2011, non può essere superiore all'80 per cento del complesso degli impegni di spesa assunti nell'anno 2009 per le medesime finalità.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica alla spesa per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture assegnate al Corpo Forestale dello Stato, né a quella sostenuta con imputazione a carico di fondi comunitari o vincolati.
3. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche agli enti del settore regionale allargato, ad esclusione degli automezzi utilizzati dagli enti del comparto sanità e dall'Arpal per attività sanitaria o socio-sanitaria, di controllo ed ispettiva.

Art. 18. (Razionalizzazione e contenimento della spesa di funzionamento)

1. Il complesso delle seguenti voci di spesa di funzionamento della Regione, per l'anno 2011, non può essere superiore al 90 per cento del complesso dei corrispondenti impegni di spesa assunti nell'anno 2009 per le medesime finalità:
 - a) acquisto di giornali;
 - b) acquisto di monografie e di abbonamenti a periodici specializzati;
 - c) invio della corrispondenza cartacea;
 - d) servizi di telefonia;
 - e) acquisto di arredi per le strutture dipendenti dalla Giunta regionale.
2. Al fine di conseguire l'obiettivo di cui al comma 1, la Regione:
 - a) acquista i beni di cui alla lettera a) esclusivamente per assicurare il funzionamento dell'ufficio stampa della Giunta regionale;
 - b) contiene l'acquisto delle monografie e degli abbonamenti di cui alla lettera b), con esclusione di quelli acquisiti per la Biblioteca della Giunta regionale;
 - c) in relazione alla tipologia di beni di cui alla lettera e) modifica corrispondentemente il Piano triennale di cui all'articolo 6, comma 5, della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 43 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria - Legge finanziaria 2009) e successive modifiche e integrazioni.
3. Salvo quanto previsto dal comma 4, gli enti del settore regionale allargato sono tenuti a prevedere nei bilanci di previsione per l'anno 2011 una riduzione dei costi di funzionamento almeno del 10 per cento rispetto a quelli esposti nell'ultimo conto consuntivo o bilancio di esercizio approvato. Nel complesso delle voci di costo di funzionamento su cui operare la prescritta riduzione si tiene conto anche delle voci di cui al comma 1.
4. Per gli enti del settore regionale allargato operanti nel comparto della sanità la riduzione dei costi di cui al comma 3 si applica alle attività amministrative e gestionali.

Art. 19. (Razionalizzazione della spesa per gli immobili adibiti ad uso ufficio)

1. Il complesso della spesa per locazioni passive, manutenzioni ed altri costi legati all'utilizzo, da parte delle strutture dipendenti dalla Giunta regionale, degli immobili adibiti ad uso ufficio è determinato, per l'anno 2011, nella misura del 4 per cento del valore complessivo degli immobili utilizzati che risulta dai valori medi di vendita forniti dall'osservatorio del

mercato immobiliare di cui all'articolo 64, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59) e successive modifiche e integrazioni.

2. La misura di contenimento della spesa di cui al comma 1 non si applica alla spesa per manutenzioni relativa agli immobili oggetto di trasferimento ai sensi del decreto legislativo 85/2010.
3. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche agli enti del settore regionale allargato e alle società in house della Regione.

Art. 20. (Adempimenti attuativi da parte della Giunta regionale)

1. La Giunta regionale adotta i provvedimenti di ricognizione e riparto dei limiti di spesa di cui agli articoli 12, 13, 15, 16 e 17.
2. Fino all'adozione dei provvedimenti di cui al comma 1, non possono essere assunti impegni relativi alle spese di cui agli articoli 12, 13, 15, 16 e 17. Con il medesimo provvedimento viene determinato il limite di spesa di cui all'articolo 19, tenuto conto dell'ultimo aggiornamento dei valori medi degli immobili fornito dall'osservatorio del mercato immobiliare di cui all'articolo 64, comma 3, del decreto legislativo 300/1999 e successive modifiche e integrazioni.

Sempre in attuazione della "manovra Tremonti" è stata presentata, su iniziativa dei componenti l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale Assemblea legislativa della Liguria la proposta di legge n. 123 del 24 febbraio 2011 recante "Adeguamento degli emolumenti degli Organi collocati presso il Consiglio regionale ed ulteriori norme di attuazione dell'articolo 6 del D.L. n. 78/2010, convertito in legge con modificazioni dall'articolo 1, comma 1, della L. n. 122/2010." Si tratta di un'ulteriore norma di adeguamento degli emolumenti degli organismi, determinati sulla base dell'indennità annuale lorda spettante ai Consiglieri regionali (a sua volta determinata in percentuale rispetto all'indennità mensile lorda spettante ai membri della Camera dei Deputati a norma dell'art. 1 della l. n. 1261/1965: c.f.r. L.R. 16 febbraio 1987, n. 3) in relazione all'articolo 6, comma 3 della legge 122/10, il quale prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2011: *"le indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilità comunque denominate"* corrisposte *"ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010"*.

In particolare, la norma riguarda l'applicabilità della legge dello Stato rispetto ai seguenti organi: Difensore Civico, Consulta Statutaria, Co.Re.Com. Si precisa che in passato, con la legge finanziaria 23 dicembre 2005, n. 266, era stata prevista un'analoga riduzione. In tale caso, l'applicazione della riduzione fu tuttavia frutto di una sorta di "automatismo", in quanto la riduzione del 10% dell'indennità parlamentare ha comportato il conseguente automatico abbattimento di tutte le indennità ad essa collegate. Si precisa altresì che il trattamento economico del Difensore Civico regionale è stato ridotto non del 10% bensì del 50% per effetto dall'art. 8 della L.R. 24 dicembre 2008, n. 44 che ha sancito che l'indennità di funzione del medesimo, con decorrenza dal prossimo rinnovo dell'incarico, fosse pari al 50 per cento dell'indennità annuale lorda spettante ai Consiglieri regionali. Tale riduzione è avvenuta quindi in coincidenza con l'applicazione normativa prevista dall'articolo 6, comma 3 della legge 122/10, in quanto il nuovo Difensore Civico regionale si è insediato nel gennaio 2011.

Si riporta nel seguito l'articolo 1 della pdl 123 del 2011:

Articolo 1 (Inserimento del comma 5 terdecies nell'articolo 29 della legge regionale 17 agosto 2006 n. 25 "Disposizioni sull'autonomia del Consiglio Regionale Assemblea Legislativa della Liguria")

1. Dopo il comma 5 duodecies dell'articolo 29 della L.R. 17 agosto 2006, n. 25 (Disposizioni sull'autonomia del Consiglio Regionale Assemblea Legislativa della Liguria) è aggiunto il seguente:

"5 terdecies. In attuazione dell'articolo 6, comma 20, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, convertito in legge con modificazioni dall'articolo 1, comma 1 della legge 30 luglio 2010, n.122), con decorrenza 1 gennaio 2011 le indennità previste dall'articolo 11 della legge regionale 24 gennaio 2001, n. 5 (Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato Regionale per le Comunicazioni), dall'articolo 7 della legge regionale 24 luglio 2006, n. 19 (Istituzione della Consulta statutaria) sono ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010. Ai fini dell'adeguamento dell'indennità del Difensore Civico regionale rimangono ferme le previsioni di cui all'articolo 10 della legge regionale 5 agosto 1986, n. 17 (Istituzione del Difensore Civico) così come modificate dall'art. 8 della l.r. 24 dicembre 2008, n. 44 che prevedono, con decorrenza dal prossimo rinnovo dell'incarico, che al Difensore Civico sia corrisposto un compenso pari al 50 per cento dell'indennità annuale lorda spettante ai Consiglieri regionali."

LOMBARDIA

Nella **Regione Lombardia** con legge regionale 23 dicembre 2010, n. 19 (Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2011) è stata prevista una disposizione a garanzia della continuità dei servizi a seguito della riduzione dei trasferimenti statali:

"In sostituzione dei trasferimenti statali, di cui rispettivamente al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 (Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), alla legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)), e alla legge 7 dicembre 1999, n. 472 (Interventi nel settore dei trasporti), eliminati o ridotti dal decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per garantire la continuità dei contratti di servizio per il trasporto pubblico ferroviario di interesse regionale e locale, la Regione finanzia con risorse proprie l'UPB 3.1.2.120 'Servizio Ferroviario Regionale' la cui quantificazione è determinata con legge di approvazione del bilancio ai sensi dell'articolo 22, comma 1, della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione).

All'articolo 2 della l.r. 19/2010 sono state introdotte delle misure di carattere generale finalizzate al rispetto del Patto di stabilità e misure di riduzione della spesa corrente degli enti del sistema regionale di cui all'allegato A1, alla sezione I, della l.r. 30/2006, n. 30 (sono società interamente partecipate e ed enti del sistema regionale) nonché misure di riduzione della spesa corrente delle Aziende sanitarie.

L'articolo 2 prevede infatti che la Giunta regionale

- anche sulla base delle previsioni che saranno assunte con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al terzo periodo dell'articolo 6, comma 20, del d.l. 78/2010 convertito dalla l. 122/2010, determina le misure per il concorso degli enti del sistema di cui all'allegato A1, alla sezione I, della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di

programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 'Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione' - collegato 2007) al patto di stabilità regionale;

- determina le misure di riduzione della spesa corrente anche ai fini del concorso di cui al punto precedente, con particolare riferimento agli ambiti di spesa individuati dall'articolo 6 del d.l. 78/2010 convertito dalla l. 122/2010, graduandole anche in ragione della natura e delle attività del singolo ente; stabilisce, inoltre, le necessarie forme di verifica dell'attuazione delle riduzioni di spesa e le conseguenze in caso di mancato rispetto, anche ai sensi dell'articolo 11, commi 1 e 5, della legge regionale 10 dicembre 2008, n. 32 (Disciplina delle nomine e designazioni della Giunta regionale e del Presidente della Regione);
- determina le misure di riduzione della spesa corrente delle aziende sanitarie, con particolare riferimento agli ambiti di spesa di cui al comma 2; stabilisce, inoltre, le necessarie forme di verifica dell'attuazione delle riduzioni di spesa nonché le conseguenze in caso di mancato rispetto.

L'articolo 3 prevede ulteriori disposizioni di razionalizzazione della spesa con modifiche alla l.r. 20/2008 in materia di organizzazione e personale e alla l.r. 17/1996 in materia di trattamento indennitario dei consiglieri della regione Lombardia.

In particolare, si stabilisce che:

- in attuazione di quanto disposto dall'articolo 5, comma 5, del d.l. 78/2010, convertito dalla l. 122/2010, nei confronti dei titolari di cariche elettive, lo svolgimento di qualsiasi incarico conferito dalla Regione o dagli enti dipendenti regionali di cui all'allegato A1, sezione I, della l.r. 30/2006 ovvero ricoperto sulla base di disposizioni di legge, inclusa la partecipazione a organi collegiali di qualsiasi tipo, può dar luogo esclusivamente, se previsto da norme di legge, al rimborso delle spese sostenute; eventuali gettoni di presenza, ove previsti da norme di legge, non possono superare l'importo di venticinque euro a seduta.
- l'organico della dirigenziale Giunta regionale, contenuto nel limite di 340 unità a partire dalla legislatura 2000-2005, progressivamente ridotto nel corso delle legislature successive, è contenuto, dal 1 gennaio 2011, nel limite di 240 unità. Per assicurare il rispetto del parametro qualitativo di virtuosità, determinato dal rapporto tra personale delle categorie e personale di qualifica dirigenziale, la Giunta regionale procede ad effettuare interventi di razionalizzazione organizzativa volti alla riduzione dell'organico della dirigenza. Le economie risultanti dalla riduzione dell'organico complessivo della dirigenza possono essere destinate alla valorizzazione delle posizioni organizzative, in aggiunta alle risorse annualmente stanziati ai sensi dell'articolo 31 del CCNL del personale del comparto Regioni-Autonomie locali del 22 gennaio 2004. La Giunta regionale provvede a quantificare i risparmi e a determinare i criteri e le modalità di utilizzo;
- in materia di risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa del personale del Consiglio regionale: Le risorse aggiuntive derivanti dalla mancata copertura dei posti della dotazione organica sono destinate al trattamento accessorio collegato alla valutazione della performance per essere attribuite al personale nelle misure

previste dalla normativa vigente e con le modalità stabilite dalla contrattazione collettiva integrativa;

Infine sono state apportate modifiche alla legge regionale 23 luglio 1996, n. 17 (Trattamento indennitario dei consiglieri della regione Lombardia), in particolare determinando le indennità del comitato paritetico di controllo e valutazione di cui all'articolo 45 dello Statuto d'autonomia.

MARCHE

Nella **Regione Marche**, con la deliberazione n. 1157 del 19 luglio 2010, la Giunta regionale ha adottato le misure di contenimento e controllo della spesa relativa al funzionamento dell'apparato amministrativo in attuazione delle previsioni contenute nel D.L. n. 78/2010.

In particolare, l'art. 6 comma 20 del predetto decreto stabilisce che a decorrere dal 2011, una quota pari al 10% dei trasferimenti erariali di cui all'art. 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59 a favore delle regioni a statuto ordinario è accantonata per essere successivamente svincolata e destinata alle regioni a statuto ordinario che hanno attuato quanto stabilito dall'art. 3 del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2 convertito con legge 26 marzo 2010, n. 42 e che aderiscono volontariamente alle regole previste dal medesimo articolo.

Tra le misure di riduzione previste all'articolo 6 sono incluse quelle relative agli incarichi di consulenza, studio e ricerca, alle relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza, alle sponsorizzazioni, alle missioni, alla formazione e alle autovetture di servizio.

Con la d.gr n. 1157/2010 sono state abolite le diarie per le missioni all'estero e non è più corrisposto il rimborso chilometrico per l'utilizzo del mezzo proprio.

La spesa complessiva per le missioni per il 2011 è ridotta del 50% rispetto al 2009.

Viene prevista la prevalenza della formazione interna rispetto alla formazione esterna ed anche questa spesa deve risultare ridotta alla metà rispetto a quanto speso nel 2009.

Non possono più essere conferiti o prorogati incarichi di consulenza, studio o ricerca tranne quelli previsti da leggi speciali.

Per quanto concerne le auto di servizio la spesa per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture rispetto a quella sostenuta per il 2009 delle auto è ridotta dell'80%.

E' ridotto da cinque a tre il numero dei componenti del Comitato tecnico consultivo per la legislazione istituito ai sensi dell'art. 20 della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 e del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici.

La spesa per le relazioni pubbliche, rappresentanza, patrocini, contributi, pubblicità, mostre, cerimonie, inaugurazione ed eventi similari deve essere ridotta del 20% rispetto a quella sostenuta nell'anno 2009.

Con la legge regionale del 3 agosto 2010 n. 11 concernente "Misure urgenti in materia di contenimento della spesa" la Regione ha recepito in legge i contenuti dell'art. 6 del suddetto d.l. ed in particolare l'art. 1 (Riduzione del costo degli apparati amministrativi) ha stabilito che ai componenti delle commissioni, dei comitati o dei

collegi istituiti dalla Regione o operanti nell'ambito dell'amministrazione regionale, spetta il rimborso delle spese documentate per il viaggio, determinato nella misura di un quinto del prezzo di un litro di benzina super vigente nel tempo pari al doppio della distanza tra la propria residenza anagrafica e il comune sede dell'organismo nonché, in ipotesi di trasferta per l'esercizio delle funzioni connesse alla carica, il rimborso delle spese documentate per viaggio, vitto e alloggio, secondo i criteri e le modalità fissati per i dipendenti regionali. E' stata poi prevista la rideterminazione del gettone di presenza fissandone l'importo in un massimo di trenta euro per seduta. L'applicazione di tale previsione è estesa a ogni organismo collegiale, comunque denominato, istituito dalla Regione, dalle Autorità e dagli organismi intermedi nell'ambito delle attività di controllo e valutazione connesse all'attuazione dei fondi strutturali europei o operante nell'ambito dell'amministrazione regionale e per il quale è prevista la corresponsione di un gettone di presenza.

Inoltre è previsto che agli amministratori e ai componenti dei collegi dei revisori degli enti pubblici operanti in materie di competenza regionale, l'indennità mensile di carica o l'indennità di presenza, è ridotta del dieci per cento rispetto all'importo percepito.

Viene anche ridotto il compenso annuo percepito dall'amministratore unico dell'Agenzia per i servizi del settore agroalimentare delle Marche (ASSAM), nonché dall'Autorità di garanzia di cui alla legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Autorità di garanzia per il rispetto dei diritti di adulti e bambini-Ombudsman regionale), è ridotto del 10 per cento.

Con la legge regionale 15 novembre 2010 n. 16 "Assestamento del bilancio 2010" all'art. 10, comma 4 è stabilito che la Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa adottano misure idonee per la riduzione delle spese per le missioni del personale della Regione nel rispetto dei principi previsti dal comma 12 dell'articolo 6 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122, stabilendo modalità di svolgimento e limiti per i rimborsi spese.

Con la legge regionale 25 ottobre 2010, n. 14 si è provveduto alla soppressione dell'ERf (ente regionale fieristico).

PIEMONTE

Nella **Regione Piemonte** è stato presentato il Disegno di legge regionale n. 111 (Disposizioni di adeguamento al Decreto Legislativo 27 ottobre 2009 n. 150 (attuazione della Legge 4 marzo 2009 n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni) e alla Legge 30 luglio 2010 n. 122 (conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-Legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), in materia di organizzazione e contenimento della spesa del personale) presentato il 4 gennaio 2011.

Art. 16 (Modalità di calcolo della spesa relativa ai contratti a tempo determinato)

1. 1. Non concorrono a determinare il limite di spesa di cui all' articolo 9, comma 28 del d.l. 78/2010 convertito, con modificazioni, dalla legge 122/2010, i contratti relativi:
 - a) agli incarichi dirigenziali ed a quelli inerenti ad organi di direzione di cui alla l.r. 23/2008;

- b) agli uffici di diretta collaborazione con gli organi politici di cui alla legge regionale 8 giugno 1981, n. 20 (Assegnazione di personale ai gruppi consiliari);
- c) agli uffici di comunicazione di cui alla legge regionale 1° dicembre 1998, n. 39 (Norme sull'organizzazione degli uffici di comunicazione e sull'ordinamento del personale assegnato);
- d) al portavoce di cui all' articolo 12 della legge regionale 26 ottobre 2009, n. 25 (Interventi a sostegno dell'informazione e della comunicazione istituzionale via radio, televisione, cinema e informatica);
- e) alle professionalità esterne di cui all'articolo 14, comma 3 bis e all'articolo 15, comma 3 della l.r. 23/2008.

Il testo integrale del disegno di legge è reperibile alla pagina:

<http://arianna.consiglioregionale.piemonte.it/ariaint/TESTO?LAYOUT=PRESENTAZIONE&TIPOVISUAL=XML&TIPODOC=TESTOPDL&FASEITER=PRESENTAZIONE&PDL=90111>

Atti adottati ed eventuali impugnazioni:

Legge regionale n. 26 del 31 dicembre 2010 (Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2011 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2011-2013)

Art. 1 (Adeguamento volontario a quanto disposto dal comma 20 dell'articolo 6 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122)

1. La Regione, con riferimento all'allegato A e adeguando, ove necessario, la normativa regionale, aderisce volontariamente ai principi di coordinamento della finanza pubblica e alle regole di riduzione dei costi degli apparati amministrativi, secondo quanto disposto dal comma 20 dell'articolo 6 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
2. Il Consiglio regionale, in attuazione del comma 1, concorre al contenimento della spesa nella misura prevista dagli stanziamenti del proprio bilancio.
3. La rideterminazione del trattamento indennitario dei membri del Consiglio e della Giunta in carica di cui all' articolo 3 del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2 (Interventi urgenti concernenti enti locali e regioni) convertito con modificazioni dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, è disciplinata con apposita legge regionale.

Il testo integrale della legge è reperibile alla pagina:

<http://arianna.consiglioregionale.piemonte.it/ariaint/TESTO?LAYOUT=PRESENTAZIONE&TIPODOC=LEGGI&LEGGE=26&LEGGEANNO=2010>

Legge regionale n. 27 del 31 dicembre 2010 (Rideterminazione dell'indennità dei Consiglieri regionali)

Il testo è reperibile alla pagina:

<http://arianna.consiglioregionale.piemonte.it/ariaint/TESTO?LAYOUT=PRESENTAZIONE&TIPODOC=LEGGI&LEGGE=27&LEGGEANNO=2010>

Si segnalano, inoltre, gli articoli 4, 8 e 21 della **legge regionale n. 25 del 27 dicembre 2010 (Legge finanziaria per l'anno 2011)** che danno attuazione ad altre disposizioni del d.l. 78/2010

Art. 4 (Misure di razionalizzazione della spesa del personale)

1. Nell' ambito delle misure di contenimento delle spese di personale, la Regione adotta un programma pluriennale di razionalizzazione e riduzione delle strutture organizzative, di limitazione delle forme di lavoro flessibile, con particolare riferimento alle collaborazioni coordinate e continuative, e di definizione di un limite alle risorse per il trattamento accessorio, fissando l'entità delle stesse, per l'anno 2010, in 42.890.000,00 euro per le

risorse decentrate e in 10.615.609,51 euro per le risorse del fondo della retribuzione di posizione e risultato dei dirigenti e nell'osservanza delle disposizioni di cui all' articolo 9, comma 2 bis del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Art. 8 (Contenimento della spesa regionale)

1. A seguito del rafforzamento delle limitazioni già in vigore per le nuove assunzioni previste dalla [legge 30 luglio 2010, n. 122](#) (Conversione in legge, con modificazioni, [del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78](#), recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), le graduatorie vigenti dei concorsi pubblici per esami, per l'accesso alla dirigenza e alle categorie, già approvate alla data di entrata in vigore della presente legge, sono utilizzate, in via prioritaria, oltre le rispettive scadenze.

Art. 21 (Modifica alla legge regionale 6 agosto 2009, n. 22)

1. Dopo il comma 7 dell'articolo 61 della legge regionale 6 agosto 2009, n. 22 (Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2009) è aggiunto il seguente:
"7 bis. Al personale delle categorie della Giunta e del Consiglio regionale, nonché al personale non dirigente delle aziende sanitarie della Regione e degli enti strumentali, che abbia visto accolta in modo definitivo la propria domanda di esonero in seguito a procedure di bando già espletate e che sia interessato dall'applicazione di cui all' articolo 12, comma 1, lettera a) del d.l. 78/2010, convertito con modificazioni dalla l. 122/2010, viene corrisposto il trattamento economico pari al 50 per cento anche per il periodo di esonero supplementare risultante dall'applicazione della predetta disposizione."

Il testo integrale della legge è reperibile alla pagina:

<http://arianna.consiglioregionale.piemonte.it/ariaint/TESTO?LAYOUT=PRESENTAZIONE&TIPODOC=LEGGI&LEGGE=25&LEGGEANNO=2010>

E' stato istituito un gruppo di lavoro composto da funzionari della Giunta e del Consiglio regionale, volto ad attuare le disposizioni dell'articolo 6.

Il disegno di legge regionale attuativo non è stato ancora presentato ufficialmente.

- In data 04 Gennaio 2011 la Giunta regionale ha presentato in Consiglio regionale il Disegno di legge regionale n. 111 "Disposizioni di adeguamento al Decreto Legislativo 27 ottobre 2009 n. 150 (attuazione della Legge 4 marzo 2009 n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni) e alla Legge 30 luglio 2010 n. 122 (conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-Legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), in materia di organizzazione e contenimento della spesa del personale".

Sono state, inoltre, approvate alcune specifiche disposizioni di stabilizzazione finanziaria, che sono indicate nel paragrafo successivo.

Sull'indennità dei Consiglieri regionali è stata approvata la legge regionale 27 del 2010 che si riporta di seguito:

- **Legge regionale n. 27 del 31 dicembre 2010** (Rideterminazione dell'indennità dei Consiglieri regionali)

(B.U. 05 Gennaio 2011, n. 1)

- Il testo della Legge

- [Riferimenti subiti](#)
- [Riferimenti attivati](#)
- [Indicatori giuridici](#)
- [Dati di iter](#)
- [Il Progetto](#)

Sommario:

- [Art. 1 \(Indennità di carica\)](#)
- [Art. 2 \(Modifiche all' articolo 2 della l.r. 10/1972\)](#)
- [Art. 3 \(Assegni vitalizi, modifiche all' articolo 6 legge regionale 3 settembre 2001, n. 24 "Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri regionali"\)](#)
- [Art. 4 \(Norma finale\)](#)
- [Art. 5 \(Disposizioni finanziarie ai sensi dell' articolo 5, comma 1, del d.l. 78/2010 convertito in legge 122/2010\)](#)
- [Art. 6 \(Dichiarazione d'urgenza\)](#)

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1 (Indennità di carica)

1. La Regione, aderendo volontariamente, secondo quanto richiesto dal [comma 20 dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78](#) (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito, con modificazioni, dalla [legge 30 luglio 2010, n. 122](#), al principio di contenimento della spesa pubblica di cui all' [articolo 3 del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2](#) (Interventi urgenti concernenti enti locali e regioni) convertito con modificazioni dalla [legge 26 marzo 2010, n. 42](#), ridetermina il trattamento indennitario dei membri del Consiglio e della Giunta in carica.
2. Ai fini di cui al comma 1, l'indennità di carica così come determinata ai sensi dell' [articolo 1, comma 1, della legge regionale 13 ottobre 1972, n. 10](#) (Determinazione delle indennità spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta regionali) è ridotta di un importo pari al 10 per cento della stessa.
3. Le indennità di carica determinate ai sensi dell' [articolo 1, comma 2, della l.r. 10/1972](#) sono altresì ridotte dello stesso importo di cui al comma 2.

Art. 2 (Modifiche all' articolo 2 della l.r. 10/1972)

1. Al primo periodo del [comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 10/1972](#) le parole "una indennità di presenza nella misura" sono così sostituite "una sola indennità di presenza nella misura, salvo eventuali riduzioni,".
2. Al primo periodo del [comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 10/1972](#) le parole da "un rimborso" a "medio" sono così sostituite "un rimborso chilometrico relativo al percorso compiuto per partecipare ad una sola delle stesse riunioni, calcolato moltiplicando il doppio della distanza tra la residenza del Consigliere e il capoluogo di Regione o la sede della riunione di carattere istituzionale, qualora questa si svolga in altra località del territorio regionale per il costo chilometrico medio".

3. Dopo il [comma 3 dell'articolo 2 della l.r. 10/1972](#) sono aggiunti i seguenti:

"3 bis. Nelle giornate nelle quali è convocato il Consiglio regionale o la commissione permanente principale, il Consigliere regionale percepisce l'indennità di presenza e il rimborso chilometrico solamente in relazione alla partecipazione a queste sedute. A tal fine il Presidente del Gruppo consiliare indica la commissione da intendersi quale principale per ciascun consigliere.

3 ter. Nei casi di cui al comma 3 bis, fermo restando il relativo rimborso chilometrico, l'indennità di presenza dei Consiglieri regionali può essere ridotta o non erogata secondo le modalità definite con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza.

3 quater. Le disposizioni di cui ai commi 3 bis e 3 ter non si applicano ai componenti dell'Ufficio di presidenza e della Giunta regionale.

3 quinquies. L'Ufficio di Presidenza, definisce, con propria deliberazione, le modalità per la rilevazione e l'accertamento delle presenze e il numero di firme necessarie per maturare l'indennità di presenza ai sensi di quanto previsto dal comma 3 ter."
4. Ai fini di quanto previsto dal [comma 3 bis dell'articolo 2 della l.r. 10/1972](#), i Presidenti dei Gruppi consiliari, entro venti giorni dall'entrata in vigore della legge, comunicano al Presidente del Consiglio l'indicazione della commissione permanente principale per ciascun consigliere componente del Gruppo. In assenza di tale comunicazione, sempre ai fini del [comma 3 bis dell'articolo 2 della l.r. 10/1972](#), sono considerate principali tutte le commissioni permanenti nelle quali i Consiglieri sono componenti.

Art. 3 (Assegni vitalizi, modifiche all' articolo 6 legge regionale 3 settembre 2001, n. 24 "Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri regionali")

1. Il [comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 3 settembre 2001, n. 24](#) (Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri) è così sostituito:

"1. L'ammontare mensile dell'assegno vitalizio è determinato in percentuale sull'indennità mensile lorda di cui all' [articolo 1, comma 1, della legge regionale 13 ottobre 1972, n. 10](#) (Determinazione delle indennità spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta regionali) come percepita alla data del 30 settembre 2010."
2. Dopo il [comma 2 dell'articolo 6 della l.r. 24/2001](#) è aggiunto il seguente:

"2 bis. L'importo di cui al comma 1 è aggiornato annualmente a partire dal gennaio 2012 sulla base dell'indice di variazione dei prezzi al consumo per operai ed impiegati determinatosi nell'anno precedente, secondo le rilevazioni ISTAT."

Art. 4 (Norma finale)

1. Le disposizioni dell'articolo 3 si applicano anche ai vitalizi in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. I Consiglieri regionali cessati dal mandato possono esercitare la facoltà prevista dall' [articolo 4, comma 1, della l.r. 24/2001](#). L'ammontare del versamento è determinato con riferimento all'indennità di carica vigente alla data di presentazione della domanda, secondo le modalità previste dai commi 4 e 5.
3. I Consiglieri regionali, anche quelli cessati dal mandato, possono restituire quanto percepito a titolo di rinuncia dell'assegno vitalizio, integrato degli interessi legali maturati nel periodo intercorrente tra la percezione della somma e la presentazione della domanda, ricostituendo la posizione pregressa.
4. I Consiglieri che intendono avvalersi delle facoltà di cui ai commi 2 e 3, presentano domanda scritta al Presidente del Consiglio entro 45 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, a pena di decadenza.

5. Il versamento, in caso di esercizio delle facoltà di cui ai commi 2 e 3, avviene anche in forma rateale, con gli interessi legali, entro un periodo massimo di 24 mesi dall'accoglimento della domanda da parte dell'Ufficio di Presidenza.

Art. 5 (Disposizioni finanziarie ai sensi dell' articolo 5, comma 1, del d.l. 78/2010 convertito in legge 122/2010)

1. La riduzione di spesa derivante dall'applicazione dell'articolo 1, comma 2 e 3, è quantificata dal Consiglio regionale ed è comunicata alla Giunta regionale entro il 30 novembre di ciascun anno finanziario. La Giunta regionale provvede a riassegnare gli importi al fondo di cui all' [articolo 5, comma 1, del d.l. 78/2010](#), convertito dalla [legge 122/2010](#).
2. Per gli adempimenti di cui al comma 1 viene istituito nell'ambito dell'UPB DB09101 del bilancio di previsione apposito capitolo di uscita al cui stanziamento si provvede con variazione compensativa riducendo il capitolo di spesa relativo al pagamento delle indennità.

Art. 6 (Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

PUGLIA

Nella **Regione Puglia** è stata approvata la Legge regionale 31/12/2010, n. 19, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2011 e bilancio pluriennale 2011-2013 della Regione Puglia" (in particolare gli artt. 3, 4, 5, 11, 17, 25, 26 e 29), pubblicata sul BURP n. 195 del 31 dicembre 2011, supplemento 1.

TOSCANA

La Regione Toscana, in vista del raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica imposti dal d.l. 78/2010, ha previsto nell'ambito della Legge regionale 29 dicembre 2010, n.65

(Legge finanziaria per l'anno 2011) una serie articolata di disposizioni relative alla rimodulazione delle spese per il funzionamento della Regione e degli enti ed organismi da essa dipendenti, nonché alcune norme contabili destinate ad introdurre una maggiore trasparenza e un maggior rigore nella redazione dei bilanci e un più efficace sistema di controllo e monitoraggio delle spese regionali.

Con l'articolo 1 comma 1 della legge finanziaria la Regione intende adeguarsi volontariamente ai contenuti del citato articolo 6 del d.l. 78, anche al fine di evitare l'applicazione della misura sanzionatoria prevista dal comma 20 della stessa disposizione, assicurando la riduzione complessiva delle proprie spese di funzionamento nella misura stabilita dalle disposizioni statali, il cui esatto ammontare è peraltro rinviato ad un atto della Giunta regionale.

La riduzione della spesa richiesta dal d.l. 78 è garantita nel rispetto delle voci da quest'ultimo indicate sia pure in misura *percentuale* di risparmio diversa da quella prevista dal decreto statale.

Il comma 2 dell'articolo 6 del d.l.78 è stato recepito con gli articoli 18 e 20 della legge finanziaria che prevedono un gettone non superiore a 30 euro per la partecipazione agli organi di amministrazione e consultivi delle fondazioni regionali e dei soggetti di diritto privato destinatari di contributi regionali.

Al comma 3 dell'articolo 6 è stata data pedissequa attuazione con l'articolo 11 con cui sono stati ridotti del 10 per cento i compensi degli organi amministrativi comunque denominati di società partecipate totalmente o con la quota di maggioranza dalla Regione.

L'attuazione del comma 3 è stata inoltre operata con numerose disposizioni del capo III del titolo II della legge finanziaria. La ratio dell'articolo 6 è stata perseguita non tramite la riduzione percentuale delle indennità e dei compensi come previsto dal dettato statale bensì con la disposizione, diversa e maggiormente restrittiva, della corresponsione di un gettone di presenza di misura non superiore a 30 euro per tutti i componenti degli organi di indirizzo, di amministrazione e consultivi degli enti dipendenti della Regione e degli enti parco regionali.

Nel perseguimento dell'obiettivo generale della riduzione della spesa pubblica sono stati inoltre ridotti, con percentuali parametrate, rispettivamente sull'indennità del Presidente della Giunta e sulla retribuzione dei dirigenti regionali, gli emolumenti spettanti ai componenti del collegio dei revisori e ai direttori degli enti dipendenti e degli enti parco.

Il recepimento del comma 5 dell'articolo 6 si è sostanziato, sempre negli articoli del capo III della legge, nella riduzione a tre del numero dei componenti i collegi dei revisori degli enti regionali dipendenti e degli enti parco, come previsto dal d.l.78.

Non è stato necessario intervenire sul numero dei componenti degli altri organi amministrativi degli enti in parola in quanto già essi già rientravano nella previsione numerica del citato comma 5.

Il mancato adeguamento alla disposizione del comma 5, peraltro motivato nel preambolo della legge, è relativo in primo luogo al consiglio di amministrazione dell'Agenzia regionale per il diritto allo studio universitario (ARDSU) che è stato mantenuto in nove componenti in ragione della necessaria rappresentanza territoriale nell'organismo delle tre ex ARDSU toscane, che sono state oggetto di un recente intervento legislativo di unificazione. Anche i componenti del comitato di indirizzo e controllo, rispettivamente dell'Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana (IRPET) e dell'Agenzia regionale di sanità (ARS), istituiti dalla stessa legge finanziaria, sono stati previsti in un numero maggiore di cinque componenti e cioè sette, in ragione della natura di tale organo che è di indirizzo e programmazione e non di amministrazione in senso proprio.

Per la parte inerente la materia sanitaria:

La sezione VI del capo III del titolo II della l.r. 65/2010 (vedasi artt. da 48 a 62) modifica varie disposizioni della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale) riguardanti fundamentalmente l'Agenzia regionale di sanità (ARS). Al riguardo si richiama in particolare l'art. 51, che riconosce ai componenti del Comitato di indirizzo e controllo dell'ARS solo un gettone di presenza di euro 30,00 e un rimborso spese (il precedente regime prevedeva una indennità di carica per i membri del Consiglio di amministrazione ARS, ora sostituito dal predetto Comitato di indirizzo e controllo).

Inoltre il capo IV del titolo I della l.r. 65/2010 introduce una serie di misure di contenimento della spesa delle aziende e degli enti del servizio sanitario regionale.

In particolare l'art. 12 prevede:

- la riduzione delle spese di funzionamento e la riduzione delle spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza;
- misure di contenimento della spesa per il personale.

In alcuni casi l'applicazione avviene tramite modifica puntuale della legge regionale istitutiva dell'organismo, ed è il caso, per l'agricoltura:

Parco San Rossore (art. 25, con la modifica espressa della legge di istituzione del Parco)

ARTEA (Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura) anche qui con la modifica puntuale della legge regionale che prevede tale ente (art. 42).

Per le attività produttive la modifica esplicita riguarda

APET (Agenzia di promozione economica della Toscana) con modifica puntuale della legge istitutiva (art. 46 e art. 47 della legge finanziaria).

Le misure finanziarie contenute nella manovra di risanamento attuata dal legislatore statale con il decreto legge 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge 122/2010, caratterizzate da un rilevantissimo impatto sul bilancio regionale, hanno imposto alla Regione una pluralità di interventi, anche di natura sostanziale, la cui operatività doveva essere necessariamente assicurata dall'inizio dell'anno 2011, con una conseguente compressione dei tempi tecnici necessari per l'elaborazione dei relativi atti normativi.

Il legislatore regionale ha pertanto scelto di dare attuazione a tale manovra con un unico atto normativo, la legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l'anno 2011).

L'apparente eterogeneità degli interventi ivi contenuti trova il suo fattore unificante appunto nell'inscindibile connessione con la manovra di finanza pubblica, di modo che la complessa articolazione della l.r. 65/2010 può ricondursi unitariamente alla previsione dell'articolo 13, comma 1, lettera c della l.r. 36/2001, che tipizza i contenuti della legge finanziaria (*"apportare qualsiasi modifica alla legislazione regionale che risulti necessaria all'adozione del bilancio annuale e del bilancio pluriennale a legislazione vigente presentati al Consiglio regionale"*).

Si illustrano di seguito i contenuti della l.r. 65/2010 per gli aspetti che qui interessano.

Per ciò che concerne la riduzione dei costi di funzionamento della Regione, l'art. 1 della legge prevede che la Giunta regionale, determinato con proprio atto amministrativo l'ammontare della spesa effettuata nell'anno 2009 nei settori di intervento individuati dall'articolo 6 della legge statale, attui una riduzione complessiva della stessa in conto competenza nella misura richiesta dalla normativa nazionale, riservandosi tuttavia la facoltà di modulare le percentuali di risparmio in misura diversa rispetto a quelle indicate nel citato articolo 6. Il Consiglio dal canto suo procederà a una riduzione della spesa determinata sul proprio bilancio.

Con riferimento alle società totalmente partecipate dalla Regione, alle società partecipate totalmente da Regione ed enti locali e alle società miste nelle quali la Regione detiene la maggior quota di partecipazione, l'art. 11 opera la riduzione del 10% dei compensi spettanti agli organi amministrativi comunque denominati.

Per quanto riguarda il contenimento della spesa del servizio sanitario regionale, l'art. 12 impegna le aziende sanitarie e gli altri enti del servizio sanitario regionale a ridurre le spese generali di funzionamento del 5%, a ridurre le spese di pubblicità e di rappresentanza (convegni, mostre, ecc...) dell'80% e ad adottare misure di contenimento per la spesa del personale, stabilendo per il triennio 2011-2013, un limite di spesa che garantisca un risparmio dell'1,4% rispetto alla spesa 2006. Fissando direttamente in legge un limite di spesa per il personale, la proposta si differenzia dalla precedente l. r. 42/2006, che prevedeva un limite specifico (non di spesa, ma numerico) solo con riferimento all'anno 2006, rinviando alla Giunta regionale l'emanazione di indirizzi specifici per gli anni successivi. In attuazione della predetta l.r. 42/2006, la Giunta regionale ha fissato, per gli anni 2007, 2008 e 2009, un limite di spesa per il personale pari alla spesa 2006 ridotta dell'1%. Il limite di spesa introdotto con il presente articolo mantiene, pertanto, il parametro di riferimento del triennio 2007-2009 (spesa 2006), aumentando però la percentuale di riduzione (dall'1% all'1,4%) e, quindi, l'obiettivo di risparmio.

In ordine alle fondazioni regionali, l'art. 18 opera un taglio del 15% alle spese di funzionamento, sostituendo le indennità di carica con un gettone di presenza di importo non superiore a 30 euro e parametrando i compensi per i componenti dei collegi dei revisori all'indennità spettante al Presidente della Giunta regionale, (nella misura del 3% per il presidente del collegio e del 2 % per gli altri membri), analogamente a quanto previsto per gli enti e le agenzie dipendenti della Regione agli articoli del titolo II, capo III della legge. All'adozione di misure identiche alla sostituzione dell'indennità di carica per i componenti degli organi di amministrazione e consultivi (esclusi i collegi di revisori) con un gettone di presenza di importo non superiore a 30 euro, l'art. 20 subordina la futura concessione di contributi a soggetti privati destinatari di contributi ordinari da parte della Regione Toscana.

L'art. 19 ha funzione di "chiusura" del sistema, impegnando la Giunta a una revisione e a un riordino del censimento degli organismi collegiali costituiti presso di essa, in vista dell'applicazione di misure di contenimento dei costi degli stessi.

Il titolo II, capo III della l.r. 65/2010 ha infine recepito le disposizioni del d.l. 78/2010 attraverso il contenimento delle spese di funzionamento degli organi amministrativi degli enti e delle agenzie dipendenti. Si è intervenuti a modifica di tutte le leggi istitutive degli enti e delle agenzie regionali.

Come è noto, l'articolo 6, comma 2, del d.l. 78/2010 stabilisce che la partecipazione agli organi collegiali e la titolarità dei medesimi ad enti che ricevono contributi pubblici è onorifica, può dare luogo solo al rimborso spese, se previsto, e che i gettoni di presenza non possono superare 30 euro a seduta. La norma costituisce un principio per le Regioni e dunque non è direttamente vincolante. Si è comunque ritenuto che fosse opportuno adeguarsi per sottolineare e maggiormente diffondere la natura di servizio civico della partecipazione all'attività di questi organismi, ristabilendo così una vicinanza tra i cittadini e l'amministrazione, considerata spesso fonte di sprechi inutili e per ridurre in tal modo i costi della politica e ottenere la quota del 10% delle risorse che l'art. 6, comma 20 del d.l. 78/2010 destina alle sole

regioni che diano volontaria attuazione alla regola di gratuità della partecipazione agli enti ed organismi pubblici.

Gli enti dipendenti della Regione che hanno un Consiglio di amministrazione sono attualmente ARS, IRPET e l'Azienda regionale per il diritto allo studio universitario (ARDSU), quest'ultima disciplinata da fonte regolamentare.

Per quanto concerne ARS ed IRPET si è ritenuto necessario modificare le relative leggi istitutive al fine di sostituire il Consiglio di amministrazione con un Comitato di indirizzo e controllo, che consentisse comunque il mantenimento della funzione di indirizzo e controllo da parte del Consiglio regionale. Conseguentemente sono state ridefinite le funzioni dei direttori di entrambi gli enti, nonché le modalità di nomina degli stessi.

Per quanto riguarda gli emolumenti, le disposizioni della l.r. 59/1996, istitutiva dell'IRPET, prevedevano per il presidente del Consiglio di amministrazione un'indennità annua di 20.000 euro e per gli altri componenti del collegio un gettone di presenza di 200 euro, mentre la l.r. 40/2005, istitutiva dell'ARS, stabiliva la corresponsione di un'indennità al presidente ed ai componenti del consiglio di amministrazione, il cui importo era definito con deliberazione della Giunta regionale. Con le modifiche operate dalla l.r. 65/2010 si provvede a sostituire le indennità di funzione con un gettone di presenza di 30,00 euro a seduta, nonché a ridurre entro tale tetto l'importo del gettone già esistente. Il numero dei componenti di ambedue gli organi è rimasto invariato.

La trasformazione degli organi amministrativi varrà dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore della legge finanziaria.

Per quanto riguarda le indennità di carica attualmente previste per il presidente e gli altri componenti dei comitati scientifici, gli interventi volti a sostituirle con un gettone di presenza nel limite massimo di 30 euro hanno comportato modifiche alle seguenti leggi:

- l.r. 59/1996 istitutiva di IRPET, che prevedeva un'indennità di carica per il presidente del Comitato scientifico pari a 8.000 euro annui e un gettone di presenza per i membri del comitato scientifico di euro 200, importi modificabili con deliberazione del consiglio regionale;
- l.r. 24/1994 e l.r. 65/1997, istitutive degli Enti Parco Maremma e Migliarino, San Rossore Massaciuccoli e dell'Ente Parco Alpi Apuane, che prevedevano un'indennità - il cui importo è determinato dall'ente parco - per il presidente ed i componenti del consiglio direttivo, nonché per i componenti del comitato scientifico e della comunità del parco;
- l.r. 39/2009, istitutiva del Consorzio Lamma, che prevedeva un gettone di presenza per i membri del comitato scientifico, il cui tetto massimo era pari a 250 euro.

Con riferimento ai Collegi dei Revisori, tutte le leggi istitutive prevedevano un'indennità annua di carica. Gli importi corrisposti erano molto diversificati.

In considerazione del ruolo tecnico ricoperto dai revisori, tali importi sono stati ridotti e resi omogenei. Per il Presidente il corrispettivo è pari al 3% dell'indennità spettante al Presidente della giunta regionale, mentre per i componenti esso è pari al

2% della stessa. Inoltre, così come previsto dall'art. 6, comma 3 del d.l. 78/2010, il numero massimo dei componenti il collegio è pari a tre.

FRIULI-VENEZIA GIULIA

Nella **Regione Friuli Venezia Giulia** un primo recepimento di alcune misure di contenimento della spesa contenute nel D.L. "Tremonti" è stato attuato, limitatamente all'ordinamento delle aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP), con la legge regionale 21 ottobre 2010, n. 17 (legge di manutenzione dell'ordinamento regionale).

In tale occasione sono state apportate alcune integrazioni alla legge regionale 11 dicembre 2003, n. 19 che disciplina l'ordinamento delle ASP; in particolare è stato recepito il comma 2 dell'art. 6 del D.L. "Tremonti", stabilendo che la misura massima dei gettoni di presenza dei componenti dei consigli di amministrazione delle ASP che ricevano contributi senza vincolo di destinazione sia pari a trenta euro, limitatamente all'esercizio finanziario in cui i contributi sono percepiti, ed è stato recepito il comma 5 dell'art. 6 del D.L. "Tremonti" fissando a cinque il numero massimo dei componenti dei consigli di amministrazione i cui membri percepiscono indennità o gettoni di presenza. La disciplina vigente delle ASP già prevedeva un solo revisore contabile.

La legge regionale 17/2010 è stata impugnata dal Governo, ma con riferimento a norme diverse da quelle accennate (VIA, caccia).

Un più organico intervento di recepimento del D.L. "Tremonti" è stato realizzato con la legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011).

Nel contesto di tale legge l'art. 12 (Disposizioni urgenti in materia di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica) è stato dedicato al recepimento di alcune norme del D.L. 78/2010 convertito dalla L. 122/2010 (i commi da 2 a 34) e dei commi 183 e seguenti della L. 191/2010 (i commi da 35 a 43).

In particolare il comma 2 (relativo all'art. 5, commi 5-8 e 10-11 del D.L. "Tremonti") ha confermato la vigente disciplina regionale in materia di indennità degli amministratori locali, ha ridotto del 10 per cento le indennità dei consiglieri provinciali (il cui numero resta invariato: comma 35) e ha stabilito la sospensione triennale dell'aggiornamento al costo della vita.

Il comma 3 (relativo all'art. 5, comma 9, del D.L. "Tremonti") ha disciplinato il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno degli amministratori locali analogamente a quanto previsto dall'Accordo intervenuto in sede di Conferenza Stato.- Città – Autonomie locali, regionalizzando la fonte.

I commi 4, 5 e 6 (relativi all'art. 6, comma 2, del D.L. "Tremonti") hanno disciplinato l'obbligo di onorifictà degli incarichi presso organi di amministrazione collegiali di enti pubblici e privati.

Il comma 7 (relativo all'art. 6, comma 3, del D.L. "Tremonti") prevede la riduzione del 10 per cento dei compensi per i componenti di organi collegiali.

Il comma 8 (relativo all'art. 6, comma 5, del D.L. "Tremonti") prevede limitazioni al numero massimo dei componenti di organi collegiali.

Il comma 9 (relativo all'art. 6, comma 9 del D.L. "Tremonti") prevede la riduzione dei compensi delle società partecipate in misura totalitaria dalla Regione o da enti locali.

I commi 10, 11 e 12 (relativi all'art. 6, commi 7, 8, 9, 10 e 14 del D.L. "Tremonti") riguardano i soli enti locali e prevedono determinate limitazioni alla spesa qualora essi non rispettano il patto di stabilità (se ad esso soggetti) ovvero non rispettino ulteriori limiti alla spesa per il personale stabiliti dalla legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Finanziaria regionale 2009)

I commi 13, 14, 15 e 16 (anch'essi di fatto relativi all'art. 6, commi 7, 8, 9, 10 e 14 del D.L. "Tremonti" e riconducibili al rinvio previsto dal comma 20) riguardano la Regione e gli altri enti il cui ordinamento è disciplinato dalla Regione e prevedono limitazioni quantitative ad alcune tipologie di spese. Nel triennio 2011-2013

I commi 17 e 18 (relativi all'art. 6, comma 19, del D.L. "Tremonti") pongono il divieto per la Regione e gli enti locali di effettuare aumenti di capitale di società in perdita e disciplinano le modalità attuative.

I commi 19 e 20 (relativi all'art. 8, comma 2 del D.L. "Tremonti") limitano la spesa per manutenzioni straordinarie, per locazioni e per acquisti immobiliari della Regione e degli enti locali che non rispettino il patto di stabilità.

I commi 21-25 (relativi all'art. 6, comma 12 del D.L. "Tremonti") disciplinano il trattamento di missione ed il rimborso delle spese per l'uso del mezzo proprio per la il personale delle Amministrazioni pubbliche rientranti nel Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale e per le ASP.

Il comma 26 (relativo all'art. 6, comma 13, del D.L. "Tremonti") conferma la disciplina della formazione prevista dalla legge regionale 16/2010 (Norme urgenti in materia di personale e di organizzazione in materia di passaggio al digitale terrestre), che consiste in una gestione parzialmente unificata delle iniziative formative.

I commi 27 e 28 (relativi all'art. 9, comma 2, del D.L. "Tremonti") contengono norme attuative delle riduzioni ai compensi dei dirigenti.

Il comma 29 (relativo all'art. 9, comma 2bis del D.L. "Tremonti") disciplinano il finanziamento del sistema premiale del personale regionale non dirigente.

I commi 30 e 31 (relativi all'art. 9, commi 5, 6, 7, 8 e 28 del D.L. "Tremonti") confermano l'applicazione agli enti del Comparto unico e del servizio sanitario regionale della disciplina già contenuta nella legge regionale 24/2009 (Finanziaria regionale 2010) in materia di limitazioni alla assunzione del personale.

I commi 32 e 33 disciplinano le permanenze in servizio.

I commi 34 e 35 (relativi all'art. 18 del D.L. "Tremonti") prevedono che la partecipazione dei Comuni all'attività di accertamento tributario e contributivo si realizzi mediante le forme associative disciplinate dalla normativa regionale (legge regionale 1/2006)

SARDEGNA

Nella **Regione Sardegna**, la Giunta regionale al momento non ha adottato provvedimenti di adeguamento ai contenuti dell'art. 6 del D.L. n. 78 del 2010.

Nella legge regionale 19 gennaio 2011, n. 1 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 2011)" sono contenute le seguenti disposizioni:

- l'art. 1, comma 17 - in relazione a quanto stabilito dal comma 17 dell'art. 9 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 - ridetermina le risorse relative all'erogazione dell'indennità di vacanza contrattuale;
- l'art. 7, comma 1, nel modificare l'art. 3, della L.R. 7 agosto 2009, n. 3 (Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale), inserisce il comma 4 *quater* che, con riferimento ai programmi di stabilizzazione dei lavoratori precari attuati dagli enti locali, si avvale della disposizione di cui all'art. 14, comma 24 bis del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78.

SICILIA

Gli atti adottati dalla **Regione Sicilia** nonché le norme ancora in fase di approvazione che si riportano a seguire, pur non costituendo precisa attuazione dei commi 2 e 3 dell'articolo 6 del decreto legge n. 78 del 2010, sono ispirati dalla medesima *ratio* e cioè il contenimento della spesa pubblica.

In particolare si precisa che l'attuazione in Sicilia del comma 5 dell'art. 6 ("Riduzione del costo degli apparati amministrativi") del Decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica" convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, Legge 30 luglio 2010, n. 122, ai sensi del quale "gli enti pubblici, anche economici, e gli organismi pubblici, anche con personalità giuridica di diritto privato, " sono tenuti a modificare i propri statuti in modo tale che i rispettivi organi di amministrazione e di controllo siano composti da non più, rispettivamente, di cinque e tre componenti, , non è ancora avvenuta.

Tale norma, peraltro, come chiarito dal comma 20 dello stesso articolo del D.L. citato, costituisce "disposizione di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica".

Iniziative in corso:

Art. 24 del disegno di legge n. 631 ("Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2011. Legge di stabilità regionale") "Riduzione spese organi collegiali ed altri organismi", in corso di esame presso l'Assemblea regionale. Il disegno di legge finanziaria regionale in argomento non è stato ancora approvato alla data di redazione del presente documento, essendo stata approvata, dall'Assemblea regionale siciliana, la legge regionale del 7 gennaio 2011, n. 1, che autorizza l'esercizio provvisorio.

La norma proposta prevede una riduzione di indennità, compensi, gettoni e altre utilità comunque denominate spettanti al personale regionale, sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato. Tale riduzione è nella misura del 50 per cento per il personale con qualifica dirigenziale e del 20 per cento per il personale con qualifica non dirigenziale.

Si pone inoltre un limite soggettivo alla possibilità di rivestire incarichi in suddetti organi, sancendo il divieto di cumulare più di due incarichi (da parte della stessa persona fisica) aggiuntivi da parte del personale a tempo indeterminato e del personale a tempo determinato della Regione anche con qualifica dirigenziale, nonché da professionisti esterni all'amministrazione regionale presso istituti, aziende,

agenzie, consorzi, società partecipate, organismi ed enti regionali comunque denominati.

TESTO

Art. 24 del disegno di legge n. 631 ("Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2011. Legge di stabilità regionale")

Riduzione spese organi collegiali ed altri organismi

1. A decorrere dall'1 gennaio 2011 le indennità, i compensi, i gettoni o le altre utilità comunque denominate spettanti al personale regionale a tempo indeterminato nonché a quello a tempo determinato, con qualifica dirigenziale e non, sono ridotte della misura del 50 per cento per il personale con qualifica dirigenziale e della misura del 20 per cento per il personale con qualifica non dirigenziale. Le predette somme sono direttamente corrisposte al personale regionale.
2. I risparmi di spesa conseguiti per effetto del comma 1 sono versati in entrata del bilancio della Regione entro l'esercizio finanziario di riferimento.
3. Non possono essere ricoperti, dall'1 gennaio 2011, più di tre incarichi aggiuntivi da parte del personale a tempo indeterminato e del personale a tempo determinato della Regione anche con qualifica dirigenziale, nonché da professionisti esterni all'amministrazione regionale presso istituti, aziende, agenzie, consorzi, società partecipate, organismi ed enti regionali comunque denominati. I soggetti che alla data dell'1 gennaio 2011 ricoprono più di due incarichi sono tenuti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a dimettersi pena la nullità degli atti adottati.

Atti adottati ed eventuali impugnazioni:

Art. 17 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 ("Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2010"): "Misure di contenimento della spesa del settore pubblico regionale".

La disposizione pone un tetto annuo ai compensi corrisposti ai **componenti degli organi di amministrazione e controllo** di istituti, aziende, agenzie, consorzi, organismi ed **enti regionali comunque denominati, sottoposti a tutela e vigilanza dell'Amministrazione regionale** che usufruiscano di trasferimenti diretti da parte della stessa, fatta eccezione per le aziende sanitarie ed ospedaliere nonché per le aziende ospedaliere universitarie.

Si effettua una distinzione tra componenti degli organi di amministrazione (tetto massimo di 50.000 euro) e componenti degli organi di vigilanza e controllo (tetto massimo 25.000 euro).

TESTO

Art. 17 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 ("Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2010"): "Misure di contenimento della spesa del settore pubblico regionale"

1. I **compensi** corrisposti ai **componenti degli organi di amministrazione e controllo**, degli istituti, aziende, agenzie, consorzi, organismi ed **enti regionali comunque denominati, sottoposti a tutela e vigilanza dell'Amministrazione regionale che usufruiscano di trasferimenti diretti da parte della stessa, fatta eccezione per le aziende sanitarie ed ospedaliere nonché per le aziende ospedaliere universitarie, non possono superare** l'importo omnicomprensivo di 50.000 euro annui per ciascun componente degli organi di amministrazione e di 25.000 euro per ciascun componente degli organi di vigilanza e controllo.
2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per l'economia, previa delibera di Giunta, sono individuate, in base a criteri di funzionalità e territorialità, tre fasce entro le quali classificare gli organismi di cui al comma 1 e determinati, nei limiti previsti dal medesimo comma 1, i compensi da erogare ai componenti degli organi di amministrazione e controllo. Tali compensi devono essere comprensivi di eventuali benefit usufruiti.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Gli istituti, aziende, agenzie, consorzi, organismi ed enti regionali comunque denominati, sottoposti a tutela e vigilanza dell'Amministrazione regionale che usufruiscano di trasferimenti diretti da parte della stessa, fatta eccezione per le aziende sanitarie ed ospedaliere e delle aziende ospedaliere universitarie, qualora corrispondano compensi superiori al limite fissato dal comma 1, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge adeguano i propri statuti e regolamenti alle limitazioni previste. Le Amministrazioni che svolgono funzioni di tutela e vigilanza sui predetti enti e società adottano i conseguenziali atti.
5. Sono abrogate le disposizioni di legge in contrasto con quanto previsto dal comma 1.
6. E' fatto divieto agli istituti, aziende, agenzie, consorzi, organismi ed enti regionali comunque denominati, sottoposti a tutela e vigilanza dell'amministrazione regionale che usufruiscano di trasferimenti diretti da parte della stessa, di adottare provvedimenti di incremento dei compensi degli organi di amministrazione e di controllo, ancorché originariamente determinati entro il predetto limite di 50.000 euro per ciascun componente degli organi di amministrazione e di 25.000 euro per ciascun componente degli organi di vigilanza e controllo.
7. Dalla data di entrata in vigore della presente legge gli amministratori degli istituti, aziende, agenzie, consorzi, organismi ed enti regionali comunque denominati, sottoposti a tutela e vigilanza dell'amministrazione regionale che usufruiscano di trasferimenti diretti da parte della stessa, che per tre esercizi finanziari abbiano conseguito perdite o abbiano registrato un progressivo peggioramento dei conti sono decaduti di diritto. Per l'esercizio finanziario 2010 quali anni di riferimento si intende il triennio 2007/2009.

La **Provincia autonoma di Trento** a fronte della manovra finanziaria 2010 (manovra Tremonti) ha adottato una duplice strategia:

- da un lato ha impugnato la disciplina statale (vedi punto 1), limitatamente alle disposizioni considerate direttamente lesive delle competenze provinciali indicate dallo statuto e dalle norme di attuazione;
- dall'altro ha deciso di adeguarsi ad alcune disposizioni della manovra (vedi punto 2), ritenendole vincolanti quanto ai principi in esse espressi, attraverso un intervento legislativo che è stato collocato nella legge finanziaria provinciale 2011 (legge provinciale 27.12.2010, n. 27).

Norme delle legge finanziaria provinciale 2011 che recepiscono e attuano la manovra Tremonti

Alcune parti del decreto legge n. 78/2010 sono state ritenute vincolanti anche per la provincia autonoma, sebbene applicabili non direttamente ma previo adeguamento legislativo: questo anche in applicazione della particolare disciplina di salvaguardia contenuta nella norma di attuazione del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (art. 2).

A questo adeguamento ha provveduto la legge finanziaria provinciale 2011 (l.p. 27.12.2010, n. 27. Le disposizioni più rilevanti - adottate in diretta connessione con la normativa statale - sono queste:

art. 1: per assicurare il rispetto del patto di stabilità interno e il concorso agli obiettivi di finanza pubblica anche da parte degli enti locali e degli altri enti e organismi previsti dall'art.79 dello statuto (enti strumentali, azienda sanitaria, università, enti a ordinamento provinciale finanziati in via ordinaria dalla provincia) la Provincia adotta disposizioni finalizzate alla riduzione dei costi della pubblica amministrazione, al contenimento della spesa e alla razionalizzazione organizzativa che tengono luogo, per la Provincia e gli enti e gli altri organismi provinciali, delle specifiche misure e disposizioni previste a tal fine dalla normativa statale, comprese quelle contenute nel decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, tra cui, in particolare, quelle previste dagli articoli 5, 6, 8, 9 e 14 del decreto-legge n. 78;

art. 2: (anche) ai fini del conseguimento degli obiettivi fissati dall'art. 14 del dl n. 78/2010, la giunta provinciale disciplina gli obblighi relativi al patto di stabilità con riferimento alle agenzie, agli enti strumentali e alla camera di commercio;

art. 3: disposizioni per il contenimento della spesa per il personale, per gli organi di amministrazione di enti strumentali e per il personale sanitario convenzionato:

- recepisce quanto previsto dalla normativa nazionale in materia di blocco del rinnovo dei contratti collettivi di lavoro per il triennio 2010-2012, e regola le modalità di calcolo dell'indennità di vacanza contrattuale in coerenza con quanto previsto a livello nazionale;
- estende alle fondazioni che applicano contratti collettivi autonomi la disposizione sul blocco di rinnovo contrattuale;
- impegna gli organi degli enti strumentali a carattere privatistico a "congelare" i contenuti economici degli accordi sindacali aziendali;
- blocca la contrattazione integrativa relativa al personale convenzionato con il

servizio sanitario provinciale;

- dispone, analogamente a quanto previsto a livello nazionale, la riduzione delle retribuzioni dei dirigenti nella misura del 5 per cento per importi eccedenti i 90.000 euro e fino a 150.000 e del 10 per cento per la parte di retribuzione superiore all'importo di 150.000 euro annui lordi;
- prevede specifici limiti di spesa in relazione ai trattamenti economici correlati all'organizzazione del lavoro, quali i rimborsi per viaggi di missione, le prestazioni di lavoro straordinario, le assunzioni di personale temporaneo;
- regola sotto il profilo contabile l'utilizzo degli stanziamenti destinati all'erogazione dell'indennità di vacanza contrattuale;
- prevede la riduzione dei compensi spettanti agli amministratori degli enti strumentali a ordinamento privatistico nella stessa misura prevista per i dirigenti provinciali, tenuto conto delle caratteristiche di detto ordinamento;

art. 4: dispone in ordine al contenimento e alla razionalizzazione delle spese della provincia:

- la Giunta provinciale promuove, attraverso l'adozione di apposite direttive, il contenimento delle spese di natura discrezionale in modo da conseguire nel 2011 una riduzione delle spese riferite a nuovi interventi di almeno il 30 per cento rispetto alle corrispondenti spese riferite al valore medio degli esercizi 2008, 2009 e 2010;
- al fine di conseguire un contenimento delle spese di locazione e di gestione degli immobili, la Giunta provinciale è chiamata ad adottare un progetto di razionalizzazione degli spazi occupati dalle strutture provinciali;
- **art. 8:** dispone in ordine alla partecipazione dei comuni e dei loro enti e organismi strumentali al patto di stabilità interno e al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica:
- sono previste misure concernenti i vincoli di finanza locale alla spesa corrente per il personale degli enti soggetti al patto di stabilità, nonché disposizioni per il contenimento del costo del lavoro pubblico da applicare alla contrattazione collettiva del comparto provinciale, in analogia a quanto previsto per il personale della Provincia. Per i comuni con popolazione pari o superiore ai 3.000 abitanti si sostituisce il divieto generale di assunzione a tempo determinato e indeterminato con un sistema di controllo della incidenza percentuale della spesa per il personale sulla spesa corrente. Solo per i comuni che non garantiscono la riduzione dell'indice di rigidità della spesa è prescritto il divieto di assumere, fatta salva la copertura dei posti del personale che fruisce di astensioni obbligatorie. Per i comuni di dimensioni inferiori, sono consentite le assunzioni per il mantenimento delle dotazioni organiche in essere al 31.12.2009, solamente con contratti a tempo determinato, salvo casi di deroga da adottarsi d'intesa fra la Giunta provinciale ed il Consiglio delle autonomie locali. Si introduce il divieto di assunzioni per le comunità, salvo nei casi di deroga da adottarsi d'intesa fra la Giunta provinciale ed il Consiglio delle autonomie locali. Si prevedono inoltre misure di contenimento della spesa applicate alla contrattazione (blocco dei rinnovi contrattuali per il periodo 2010-2012, salva erogazione di una indennità di vacanza contrattuale), la riduzione percentuale del trattamento economico della dirigenza per importi superiori ai 90.000 euro, la fissazione, con il protocollo d'intesa in materia di finanza locale, di un tetto di spesa, in riduzione percentuale

rispetto agli anni precedenti, per i costi del lavoro straordinario, viaggi di missione, consulenze e collaborazioni, l'individuazione di misure di contenimento della spesa a carico delle società controllate dai comuni;

- si introducono meccanismi obbligatori di gestione associata di funzioni comunali in coerenza con quanto previsto a livello nazionale dall'articolo 14 (commi 28 e seguenti) della legge 30 luglio 2010, n. 122. In attesa dell'adozione del provvedimento previsto dal comma 8 dell'articolo 8 della legge di riforma istituzionale, la norma individua un percorso che dovrà portare gradualmente le comunità ad assumere il ruolo di enti di riferimento per la gestione delle funzioni e dei servizi comunali, affidando alla Giunta provinciale ed al Consiglio delle autonomie locali l'incarico di individuare i compiti e le attività che i comuni con popolazione inferiore ai 3000 abitanti devono svolgere in forma associata attraverso la comunità di appartenenza ovvero accordi tra più comunità. I criteri, le modalità e i tempi di attuazione dei suddetti obblighi sono in ogni caso individuati con specifico provvedimento della Giunta provinciale assunto d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali;
- si introduce una disciplina per i titolari di cariche elettive di ogni livello di governo locale, purché superiore a 3.000 abitanti, che, in ragione del loro mandato elettivo ed in connessione con esso, siano chiamati da altri enti locali, a qualunque titolo, a svolgere incarichi di natura non elettiva: gli amministratori, latamente intesi, cioè tutti i componenti delle assemblee e degli organi esecutivi nonché gli organi di vertice (ad esempio sindaci e presidenti delle comunità) degli enti locali con popolazione superiore a 3.000 abitanti, qualora fossero nominati da altri enti locali, in organi od organismi o designati a farvi parte in ragione della carica elettiva ricoperta, potranno percepire per il prossimo triennio unicamente il rimborso delle spese sostenute, secondo la vigente disciplina, e un gettone di presenza non superiore a 30 euro per l'effettiva partecipazione ai lavori;
- si introduce una riduzione dei compensi per i commissari straordinari nominati dalla Provincia nell'ambito delle funzioni di vigilanza sugli enti locali. Allo stato, la determinazione dei corrispettivi dei commissari straordinari, che resta a carico degli enti locali, è discrezionalmente individuata dalla Giunta provinciale, in maniera proporzionale in rapporto, da un lato, al tipo di funzioni assegnate al commissario straordinario e, dall'altro, alla indennità percepita dai sindaci dei comuni di riferimento. Con questa disposizione tale rapporto viene ridotto in misura non inferiore al 5 per cento;

art. 16: integra la normativa provinciale vigente in materia di trattamento di fine rapporto del personale della Provincia al fine di coordinarla con le nuove disposizioni nazionali in materia, introdotte con l'articolo 12 della legge del 30 luglio 2010 n. 122 di conversione del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, che ha parzialmente modificato questo istituto a decorrere dal 2011;

art. 20: modifica la legge provinciale n. 23 del 1992 anche ai fini del suo adeguamento alla normativa nazionale sul procedimento amministrativo, soprattutto in relazione a:

- la disciplina sulla conferenza di servizi;
- l'introduzione della SCIA nell'ordinamento provinciale;

art. 40: adegua la normativa vigente in materia di catasto, in attuazione dell'articolo 19 del d.l. n. 78 del 2010, introducendo, quindi, norme di coordinamento tra il sistema tavolare ed il sistema catastale, anche al fine di garantire l'esatta corrispondenza di

quanto rappresentato dal Catasto dei fabbricati, dal Catasto fondiario e libro fondiario. Fra l'altro è previsto:

- l'istituzione da parte della Provincia, con deliberazione della Giunta, della Nuova anagrafe immobiliare integrata Catasto-Libro Fondiario. Tale istituzione è prevista anche dal comma 1 del citato articolo 19, d.l. n. 78/2010;
- la disciplina delle modalità di accesso alle banche dati della Provincia, dell'Agenzia del territorio ed alla Nuova anagrafe (da definire attraverso una intesa con l'Agenzia del territorio). La norma garantisce, inoltre, ai comuni l'accesso gratuito alla nuova anagrafe. Tale ultima previsione è analoga a quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 19, d.l. n. 78 del 2010;
- l'avvio da parte della provincia con i comuni, analogamente al comma 12 dell'articolo 19, d.l. n. 78 del 2010, di processi di monitoraggio costante del territorio al fine di individuare gli immobili non ancora dichiarati al catasto;
- l'attribuzione ai competenti organi provinciali degli stessi poteri attribuiti dal comma 13 dell'articolo 19, d.l. n. 78 del 2010 agli uffici dell'Agenzia del territorio e, cioè, i poteri attribuiti in materia di accertamento IVA dal D.P.R. n. 633 del 197;
- l'integrazione, in ragione della vigenza del regime tavolare, dell'elenco delle risultanze che devono essere allegate agli atti pubblici e alle scritture autenticate tra vivi, relativi al trasferimento della proprietà o di altri diritti reali su fabbricati già esistenti, individuate dal comma 14 dell'articolo 19, d.l. n. 78 del 2010; si chiarisce l'applicazione sul territorio provinciale della disposizione statale che prevede la sostituibilità della dichiarazione di conformità con un attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato. Ai fini del coordinamento con il sistema tavolare, la norma prevede, inoltre, che il notaio, prima della stipula degli atti tra vivi previsti dal comma individui gli intestatari catastali e verifichi la conformità con le risultanze del Libro fondiario. Si richiama anche l'applicazione della normativa statale che prevede che il notaio individui gli intestatari catastali;
- si chiarisce l'applicazione della norma statale (comma 15 dell'articolo 19) relativa alla necessità che, per la registrazione dei contratti di locazione o affitto di beni immobili, si allegata l'indicazione dei dati catastali degli immobili.

Con deliberazione n. 3092 del 30 dicembre 2010 la Giunta provinciale ha emanato delle direttive alle strutture provinciali in materia di contenimento e razionalizzazione della spesa.

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

Nella **Provincia Autonoma di Bolzano** è stata approvata la **legge provinciale n.15 del 23 dicembre 2010**: disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2011 e per il triennio 2011-2013 (legge finanziaria 2011)

Art. 13 (Misure di contenimento della spesa)

1. Al fine di favorire il perseguimento degli obiettivi e dell'osservanza degli obblighi di cui all'articolo 12, sono determinate le seguenti misure di contenimento della spesa delle strutture della Provincia. Dette misure costituiscono altresì norme di coordinamento della finanza pubblica riferita agli enti dipendenti della Provincia e a quelli il cui ordinamento rientra nella potestà legislativa propria o delegata della Provincia:

al fine di valorizzare le professionalità interne all'amministrazione, nel 2011 la spesa per incarichi di consulenza, studio e ricerca non può essere superiore all'80 per cento di quella sostenuta nel 2009;

nel 2011 la spesa per incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, nell'ambito della riduzione prevista alla lettera a), non può comunque essere superiore all'80 per cento di quella sostenuta nel 2009;

nel 2011, anche al fine di incentivare l'utilizzo dei siti internet istituzionali per la diffusione delle informazioni, la spesa per pubblicazioni e campagne pubblicitarie non può essere superiore all'80 per cento di quella sostenuta nel 2009;

nel 2011 la spesa per le attività di formazione, i concorsi ed i premi comunque denominati non può essere superiore all'80 per cento di quella sostenuta nel 2009. Al fine, tuttavia, di mantenere alto il livello di aggiornamento e di rendere possibile l'obiettivo di valorizzare le professionalità interne, sono escluse le spese per la formazione del personale dipendente;

nel 2011 gli incarichi di consulenza, formazione e collaborazione esterna di cui al presente articolo non sono soggetti a riduzione, se sono riferiti a progetti cofinanziati dallo Stato o dall'Unione Europea.

2. Per garantire una efficace e trasparente applicazione delle misure di contenimento delle spese, l'elenco dei collaboratori esterni e degli incaricati di consulenze della Provincia, degli enti strumentali della Provincia, degli enti il cui ordinamento istituzionale rientra nelle competenze legislative proprie della Provincia o nelle competenze legislative delegate, nonché delle società da essa partecipate a maggioranza va pubblicato nel sito internet della Provincia autonoma di Bolzano secondo le modalità di cui all'articolo 28 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche.
3. La Giunta provinciale è autorizzata ad assumere dal 1° settembre 2011 la gestione della scuola dell'infanzia "Dante Alighieri" di Bolzano, fatte salve le competenze comunali. A tale scopo il contingente dei posti delle scuole dell'infanzia in lingua italiana è aumentata di otto unità a tempo pieno.
4. I servizi dei Centri visite dei parchi naturali sono assunti, dal 1° gennaio 2011, dalla Provincia, con contestuale passaggio del personale in servizio presso tali centri alla Provincia medesima. A tali fini la dotazione organica del ruolo generale è aumentata di otto unità a tempo pieno.
5. Per effetto degli aumenti di cui ai commi 3 e 4, la dotazione organica complessiva del personale stipendiato dalla Provincia ammonta a 18.515 unità a tempo pieno. Gli stanziamenti autorizzati per l'esercizio finanziario 2011 sulle UPB 02100 e 04125 tengono conto sia della maggiore spesa riferita alla dotazione organica aggiornata col presente comma, sia della minore spesa risultante dalle riduzioni previste dal comma 6.
6. Per il perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1 sono disposte, per quanto concerne i costi del personale, le seguenti misure:
 - la dotazione organica complessiva del personale stipendiato è ridotta, nel prossimo quinquennio, in misura non inferiore al 3 per cento della dotazione indicata al comma 5;
 - le spese per missioni, escluse quelle per compiti ispettivi, per la difesa in giudizio e per le relazioni istituzionali con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con i ministeri, con la Commissione Europea e le sue direzioni generali, sono ridotte in misura non inferiore al 20 per cento della spesa sostenuta nel 2009;
 - per il quadriennio 2010-2013 non si dà luogo a contrattazione collettiva per l'adeguamento degli stipendi all'inflazione e per l'aumento del trattamento accessorio, fatta salva la contrattazione per l'erogazione di un'indennità di vacanza contrattuale per il 2010 o per eventuali forme previdenziali o assicurative;
 - alla ripresa della contrattazione collettiva, dopo la sospensione di cui alla lettera c), saranno definiti congrui meccanismi tesi a conseguire il progressivo riallineamento dei trattamenti economici complessivi fra i comparti del contratto collettivo di interpartito.
7. Ulteriori misure di contenimento e di razionalizzazione della spesa sono eventualmente individuate e proposte alla Giunta provinciale dalla Commissione di cui all'articolo 1-bis della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche.

Legge provinciale n.11 del 22 dicembre 2010: disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2010 e per il triennio 2010-2012 (legge finanziaria 2010)

Art. 23 (Modifica della legge provinciale 5 settembre 1975, n. 50, recante "Determinazione delle indennità spettanti ai membri della Giunta provinciale")

1. L'articolo 1 della legge provinciale 5 settembre 1975, n. 50, e successive modifiche, è così sostituito:
"Art. 1 - 1. Ai membri della Giunta provinciale è attribuita un'indennità di carica mensile determinata come segue:
 - a) al presidente della Provincia l'83% degli emolumenti mensili fissi spettanti ai consiglieri dei Consigli delle Province autonome di Bolzano e di Trento;
 - b) ai vicepresidenti della Provincia il 74% degli emolumenti mensili fissi spettanti ai consiglieri dei Consigli delle Province autonome di Bolzano e di Trento
 - c) agli assessori effettivi il 65% degli emolumenti mensili fissi spettanti ai consiglieri dei Consigli delle Province autonome di Bolzano e di Trento.
2. Ai membri della Giunta provinciale non appartenenti al Consiglio provinciale è attribuita l'indennità di carica di cui al comma 1, lettera c), maggiorata dell'intera quota degli emolumenti, in base alla quale sono calcolate le percentuali di cui al comma 1."
2. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il 1° gennaio 2010.

Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78

Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica. Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 30 luglio 2010, n.122.

Articolo 6 Riduzione dei costi degli apparati amministrativi

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la partecipazione agli organi collegiali di cui all'articolo 68, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è onorifica; essa può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente; eventuali gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta giornaliera. La disposizione di cui al presente comma non si applica alle commissioni che svolgono funzioni giurisdizionali, agli organi previsti per legge che operano presso il Ministero per l'ambiente, alla struttura di missione di cui all'art. 163, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ed al consiglio tecnico-scientifico di cui all' art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, alla Commissione per l'esame delle istanze di indennizzi e contributi relative alle perdite subite dai cittadini italiani nei territori ceduti alla Jugoslavia, nella Zona B dell'ex territorio libero di Trieste, nelle ex Colonie ed in altri Paesi, istituita dall' articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 114, al Comitato di consulenza globale e di garanzia per le privatizzazioni di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 giugno 1993 e 4 maggio 2007 nonché alla Commissione di cui all' articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 114.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto la partecipazione agli organi collegiali, anche di amministrazione, degli enti, che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche, nonché la titolarità di organi dei predetti enti è onorifica; essa può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente; qualora siano già previsti i gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta giornaliera. La violazione di quanto previsto dal presente comma determina responsabilità

erariale e gli atti adottati dagli organi degli enti e degli organismi pubblici interessati sono nulli. Gli enti privati che non si adeguano a quanto disposto dal presente comma non possono ricevere, neanche indirettamente, contributi o utilità a carico delle pubbliche finanze, salva l'eventuale devoluzione, in base alla vigente normativa, del 5 per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. La disposizione del presente comma non si applica agli enti previsti nominativamente dal decreto legislativo n. 300 del 1999 e dal decreto legislativo n. 165 del 2001, e comunque alle università, enti e fondazioni di ricerca e organismi equiparati, alle camere di commercio, agli enti del Servizio sanitario nazionale, agli enti indicati nella tabella C della legge finanziaria ed agli enti previdenziali ed assistenziali nazionali, alle ONLUS, alle associazioni di promozione sociale, agli enti pubblici economici individuati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze su proposta del Ministero vigilante, nonché alle società.

3. Fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 58 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, a decorrere dal 1° gennaio 2011 le indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilità comunque denominate, corrisposti dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010. Sino al 31 dicembre 2013, gli emolumenti di cui al presente comma non possono superare gli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010, come ridotti ai sensi del presente comma. Le disposizioni del presente comma si applicano ai commissari straordinari del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 nonché agli altri commissari straordinari, comunque denominati. La riduzione non si applica al trattamento retributivo di servizio.
4. All'articolo 62, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei casi di rilascio dell'autorizzazione del Consiglio dei Ministri prevista dal presente comma l'incarico si intende svolto nell'interesse dell'amministrazione di appartenenza del dipendente ed i compensi dovuti dalla società o dall'ente sono corrisposti direttamente alla predetta amministrazione per confluire nelle risorse destinate al trattamento economico accessorio della dirigenza o del personale non dirigenziale.». La disposizione di cui al presente comma si applica anche agli incarichi in corso alla data di entrata in vigore del presente provvedimento.
5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, tutti gli enti pubblici, anche economici, e gli organismi pubblici, anche con personalità giuridica di diritto privato, provvedono all'adeguamento dei rispettivi statuti al fine di assicurare che, a decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, gli organi di amministrazione e quelli di controllo, ove non già costituiti in forma monocratica, nonché il collegio dei revisori, siano costituiti da un numero non superiore, rispettivamente, a cinque e a tre componenti. In ogni caso, le Amministrazioni vigilanti provvedono all'adeguamento della relativa disciplina di organizzazione, mediante i regolamenti di cui all'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con riferimento a tutti gli enti ed organismi pubblici rispettivamente vigilati, al fine di apportare gli adeguamenti previsti ai sensi del presente comma. La mancata adozione dei provvedimenti di adeguamento statutario o di organizzazione previsti dal presente comma nei termini indicati determina responsabilità erariale e tutti gli atti adottati dagli organi degli enti e degli organismi pubblici interessati sono nulli. Agli enti previdenziali nazionali si applica comunque quanto previsto dall'art. 7, comma 6.
6. Nelle società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché nelle società possedute direttamente o indirettamente in misura totalitaria, alla data di entrata in vigore del presente provvedimento dalle amministrazioni pubbliche, il compenso di cui all'articolo 2389, primo comma, del codice civile, dei componenti degli organi di amministrazione e di quelli di controllo è ridotto del 10 per cento. La disposizione di cui al primo periodo si applica a decorrere dalla prima scadenza del consiglio o del collegio successiva alla data di entrata in vigore del presente provvedimento. La disposizione di cui al presente comma non si applica alle società quotate e alle loro controllate.
7. Al fine di valorizzare le professionalità interne alle amministrazioni, a decorrere dall'anno 2011 la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti,

escluse le università, gli enti e le fondazioni di ricerca e gli organismi equiparati nonché gli incarichi di studio e consulenza connessi ai processi di privatizzazione e alla regolamentazione del settore finanziario, non può essere superiore al 20 per cento di quella sostenuta nell'anno 2009. L'affidamento di incarichi in assenza dei presupposti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle attività sanitarie connesse con il reclutamento, l'avanzamento e l'impiego del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

8. A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, per un ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per le medesime finalità. Al fine di ottimizzare la produttività del lavoro pubblico e di efficientare i servizi delle pubbliche Amministrazioni, a decorrere dal 1° luglio 2010 l'organizzazione di convegni, di giornate e feste celebrative, nonché di cerimonie di inaugurazione e di altri eventi similari, da parte delle Amministrazioni dello Stato e delle Agenzie, nonché da parte degli enti e delle strutture da esse vigilati è subordinata alla preventiva autorizzazione del Ministro competente. L'autorizzazione è rilasciata nei soli casi in cui non sia possibile limitarsi alla pubblicazione, sul sito internet istituzionale, di messaggi e discorsi ovvero non sia possibile l'utilizzo, per le medesime finalità, di video/audio conferenze da remoto, anche attraverso il sito internet istituzionale; in ogni caso gli eventi autorizzati, che non devono comportare aumento delle spese destinate in bilancio alle predette finalità, si devono svolgere al di fuori dall'orario di ufficio. Il personale che vi partecipa non ha diritto a percepire compensi per lavoro straordinario ovvero indennità a qualsiasi titolo. Per le magistrature e le autorità indipendenti, fermo il rispetto dei limiti anzidetti, l'autorizzazione è rilasciata, per le magistrature, dai rispettivi organi di autogoverno e, per le autorità indipendenti, dall'organo di vertice. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai convegni organizzati dalle università e dagli enti di ricerca, nonché alle mostre realizzate, nell'ambito dell'attività istituzionale, dagli enti vigilati dal Ministero per i beni e le attività culturali ed agli incontri istituzionali connessi all'attività di organismi internazionali o comunitari, alle feste nazionali previste da disposizioni di legge e a quelle istituzionali delle Forze armate e delle Forze di polizia. (11)
9. A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese per sponsorizzazioni.
10. Resta ferma la possibilità di effettuare variazioni compensative tra le spese di cui ai commi 7 e 8 con le modalità previste dall'articolo 14 del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127.
11. Le società, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, si conformano al principio di riduzione di spesa per studi e consulenze, per relazioni pubbliche, convegni, mostre e pubblicità, nonché per sponsorizzazioni, desumibile dai precedenti commi 7, 8 e 9. In sede di rinnovo dei contratti di servizio, i relativi corrispettivi sono ridotti in applicazione della disposizione di cui al primo periodo del presente comma. I soggetti che esercitano i poteri dell'azionista garantiscono che, all'atto dell'approvazione del bilancio, sia comunque distribuito, ove possibile, un dividendo corrispondente al relativo risparmio di spesa. In ogni caso l'inerenza della spesa effettuata per relazioni pubbliche, convegni, mostre e pubblicità, nonché per sponsorizzazioni, è attestata con apposita relazione sottoposta al controllo del collegio sindacale.
12. A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese per missioni, anche all'estero, con esclusione delle missioni internazionali di pace e delle Forze armate, delle missioni delle forze di polizia e dei vigili del fuoco, del personale di magistratura, nonché di quelle strettamente connesse ad accordi internazionali ovvero indispensabili per assicurare la partecipazione a riunioni presso enti e organismi internazionali o comunitari, nonché con investitori istituzionali necessari alla gestione del debito pubblico, per un ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno

2009. Gli atti e i contratti posti in essere in violazione della disposizione contenuta nel primo periodo del presente comma costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale. Il limite di spesa stabilito dal presente comma può essere superato in casi eccezionali, previa adozione di un motivato provvedimento adottato dall'organo di vertice dell'amministrazione, da comunicare preventivamente agli organi di controllo ed agli organi di revisione dell'ente. Il presente comma non si applica alla spesa effettuata per lo svolgimento di compiti ispettivi e a quella effettuata dalle università e dagli enti di ricerca con risorse derivanti da finanziamenti dell'Unione europea ovvero di soggetti privati. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto le diarie per le missioni all'estero di cui all'art. 28 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con legge 4 agosto 2006, n. 248, non sono più dovute; la predetta disposizione non si applica alle missioni internazionali di pace e a quelle comunque effettuate dalle Forze di polizia, dalle Forze armate e dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Con decreto del Ministero degli affari esteri di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze sono determinate le misure e i limiti concernenti il rimborso delle spese di vitto e alloggio per il personale inviato all'estero. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto gli articoli 15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836 e 8 della legge 26 luglio 1978, n. 417 e relative disposizioni di attuazione, non si applicano al personale contrattualizzato di cui al d.lgs. n. 165 del 2001 e cessano di avere effetto eventuali analoghe disposizioni contenute nei contratti collettivi.

13. A decorrere dall'anno 2011 la spesa annua sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, per attività esclusivamente di formazione deve essere non superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009. Le predette amministrazioni svolgono prioritariamente l'attività di formazione tramite la Scuola superiore della pubblica amministrazione ovvero tramite i propri organismi di formazione. Gli atti e i contratti posti in essere in violazione della disposizione contenuta nel primo periodo del presente comma costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale. La disposizione di cui al presente comma non si applica all'attività di formazione effettuata dalle Forze armate, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dalle Forze di Polizia tramite i propri organismi di formazione.
14. A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese di ammontare superiore all'80 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi; il predetto limite può essere derogato, per il solo anno 2011, esclusivamente per effetto di contratti pluriennali già in essere. La predetta disposizione non si applica alle autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.
15. All'art. 41, comma 16-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, in fine, sono aggiunti i seguenti periodi: «Il corrispettivo previsto dal presente comma è versato entro il 31 ottobre 2010 all'entrata del bilancio dello Stato.».
16. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge il Comitato per l'intervento nella Sir e in settori ad alta tecnologia, istituito con decreto-legge 9 luglio 1980, n. 301, D.P.C.M. 5 settembre 1980 e legge 28 ottobre 1980, n. 687, è soppresso e cessa ogni sua funzione, fatto salvo l'assolvimento dei compiti di seguito indicati. A valere sulle disponibilità del soppresso Comitato per l'intervento nella Sir e in settori ad alta tecnologia, la società trasferitaria di seguito indicata versa, entro il 15 dicembre 2010, all'entrata del bilancio dello Stato la somma di euro 200.000.000. Il residuo patrimonio del Comitato per l'intervento nella Sir e in settori ad alta tecnologia, con ogni sua attività, passività e rapporto, ivi incluse le partecipazioni nella Ristrutturazione Elettronica REL S.p.a. in liquidazione e nel Consorzio Bancario Sir S.p.a. in liquidazione, è trasferito alla Società Fintecna S.p.a. o a Società da essa interamente controllata, sulla base del rendiconto finale delle attività e della situazione economico-patrimoniale aggiornata alla medesima data, da redigere da parte del Comitato entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge. Detto patrimonio costituisce un patrimonio separato dal residuo patrimonio della società trasferitaria, la quale pertanto non risponde con il proprio patrimonio dei debiti e degli oneri del patrimonio del Comitato per l'intervento nella Sir ed in settori ad alta tecnologia ad essa trasferito. La società trasferitaria subentra nei processi attivi e passivi nei quali è parte il Comitato per l'intervento nella

Sir e in settori ad alta tecnologia, senza che si faccia luogo all'interruzione dei processi. Un collegio di tre periti verifica, entro 90 giorni dalla data di consegna della predetta situazione economico-patrimoniale, tale situazione e predisporre, sulla base della stessa, una valutazione estimativa dell'esito finale della liquidazione del patrimonio trasferito. I componenti del collegio dei periti sono designati uno dalla società trasferitaria, uno d'intesa tra Ministero dell'economia e delle finanze e i componenti del soppresso Comitato e il presidente è scelto dal Ministero dell'economia e delle finanze. La valutazione deve, fra l'altro, tenere conto di tutti i costi e gli oneri necessari per la liquidazione del patrimonio trasferito, ivi compresi quelli di funzionamento, nonché dell'ammontare del compenso dei periti, individuando altresì il fabbisogno finanziario stimato per la liquidazione stessa. Il valore stimato dell'esito finale della liquidazione costituisce il corrispettivo per il trasferimento del patrimonio, che è corrisposto dalla società trasferitaria al Ministero dell'economia e delle finanze. L'ammontare del compenso del collegio di periti è determinato con decreto dal Ministro dell'Economia e delle Finanze. Al termine della liquidazione del patrimonio trasferito, il collegio dei periti determina l'eventuale maggiore importo risultante dalla differenza fra l'esito economico effettivo consuntivato alla chiusura della liquidazione ed il corrispettivo pagato. Di tale eventuale maggiore importo il 70% è attribuito al Ministero dell'economia e delle finanze ed è versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato al fondo ammortamento dei titoli di Stato e la residua quota del 30% è di competenza della società trasferitaria in ragione del migliore risultato conseguito nella liquidazione.

17. Alla data di entrata in vigore del presente decreto, i liquidatori delle società Ristrutturazione Elettronica REL S.p.a. in liquidazione, del Consorzio Bancario Sir S.p.a. in liquidazione e della Società Iniziative e Sviluppo di Attività Industriali - Isai S.p.a. in liquidazione, decadono dalle loro funzioni e la funzione di liquidatore di dette società è assunta dalla società trasferitaria di cui al comma 16. Sono abrogati i commi 5 e 7 dell'art. 33 della legge 17 maggio 1999, n. 144.
18. Tutte le operazioni compiute in attuazione dei commi 16 e 17 sono esenti da qualunque imposta diretta o indiretta, tassa, obbligo e onere tributario comunque inteso o denominato. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi da 488 a 495 e 497 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
19. Al fine del perseguimento di una maggiore efficienza delle società pubbliche, tenuto conto dei principi nazionali e comunitari in termini di economicità e di concorrenza, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non possono, salvo quanto previsto dall'art. 2447 codice civile, effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate non quotate che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali. Sono in ogni caso consentiti i trasferimenti alle società di cui al primo periodo a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti. Al fine di salvaguardare la continuità nella prestazione di servizi di pubblico interesse, a fronte di gravi pericoli per la sicurezza pubblica, l'ordine pubblico e la sanità, su richiesta della amministrazione interessata, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con gli altri Ministri competenti e soggetto a registrazione della Corte dei Conti, possono essere autorizzati gli interventi di cui al primo periodo del presente comma.
20. Le disposizioni del presente articolo non si applicano in via diretta alle regioni, alle province autonome e agli enti del Servizio sanitario nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica. A decorrere dal 2011, una quota pari al 10 per cento dei trasferimenti erariali di cui all'art. 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, a favore delle regioni a statuto ordinario è accantonata per essere successivamente svincolata e destinata alle regioni a statuto ordinario che hanno attuato quanto stabilito dall'art. 3 del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito con legge 26 marzo 2010, n. 42 e che aderiscono volontariamente alle regole previste dal presente articolo. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni, sono stabiliti modalità, tempi e criteri per l'attuazione del presente comma. Ai lavori della Conferenza Stato-Regioni partecipano due rappresentanti delle Assemblee legislative regionali designati d'intesa tra loro nell'ambito della Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome di cui agli articoli 5, 8 e 15 della legge 4 febbraio 2005, n. 11.
21. Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa di cui al presente articolo, con esclusione di quelle di cui al primo periodo del comma 6, sono versate annualmente dagli enti e dalle amministrazioni

- dotati di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. La disposizione di cui al primo periodo non si applica agli enti territoriali e agli enti, di competenza regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano, del Servizio sanitario nazionale.
- 21-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103.
- 21-ter. Il Ministro della difesa, compatibilmente con quanto statuito in sede contrattuale ovvero di accordi internazionali comunque denominati in materia di programmi militari di investimento, può autorizzare il differimento del piano di consegna dei relativi mezzi e sistemi d'arma, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
- 21-quater. Con decreto del Ministero della difesa, adottato d'intesa con l'Agenzia del demanio, sentito il Consiglio centrale della rappresentanza militare, si provvede alla rideterminazione, a decorrere dal 1° gennaio 2011, del canone di occupazione dovuto dagli utenti non aventi titolo alla concessione di alloggi di servizio del Ministero della difesa, fermo restando per l'occupante l'obbligo di rilascio entro il termine fissato dall'Amministrazione, anche se in regime di proroga, sulla base dei prezzi di mercato, ovvero, in mancanza di essi, delle quotazioni rese disponibili dall'Agenzia del territorio, del reddito dell'occupante e della durata dell'occupazione. Le maggiorazioni del canone derivanti dalla rideterminazione prevista dal presente comma affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate per le esigenze del Ministero della difesa.
- 21-quinquies. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della giustizia e dell'interno, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono dettate specifiche disposizioni per disciplinare termini e modalità per la vendita dei titoli sequestrati di cui all' articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, in modo tale da garantire la massima celerità del versamento del ricavato dell'alienazione al Fondo unico giustizia, che deve avvenire comunque entro dieci giorni dalla notifica del provvedimento di sequestro, nonché la restituzione all'avente diritto, in caso di dissequestro, esclusivamente del ricavato dell'alienazione, in ogni caso fermi restando i limiti di cui al citato articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, entro i quali è possibile l'utilizzo di beni e valori sequestrati.
- 21-sexies. Per il triennio 2011-2013, ferme restando le dotazioni previste dalla legge 23 dicembre 2009, n. 192, le Agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, possono assolvere alle disposizioni del presente articolo, del successivo articolo 8, comma 1, primo periodo, nonché alle disposizioni vigenti in materia di contenimento della spesa dell'apparato amministrativo effettuando un riversamento a favore dell'entrata del bilancio dello Stato pari all'1 per cento delle dotazioni previste sui capitoli relativi ai costi di funzionamento stabilite con la citata legge. Si applicano in ogni caso alle Agenzie fiscali le disposizioni di cui al comma 3 del presente articolo, nonché le disposizioni di cui all' articolo 1, comma 22, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'articolo 2, comma 589, e all'articolo 3, commi 18, 54 e 59, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, all' articolo 27, comma 2, e all' articolo 48, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Le predette Agenzie possono conferire incarichi dirigenziali ai sensi dell' articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tenendo conto delle proprie peculiarità e della necessità di garantire gli obiettivi di gettito fissati annualmente. Le medesime Agenzie possono conferire incarichi dirigenziali ai sensi dell' articolo 19, comma 5-bis, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001 anche a soggetti appartenenti alle magistrature e ai ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato previo collocamento fuori ruolo, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti. Il conferimento di incarichi eventualmente eccedenti le misure percentuali previste dal predetto articolo 19, comma 6, è disposto nei limiti delle facoltà assunzionali a tempo indeterminato delle singole Agenzie.
- 21-septies. All' articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, la parola: «immediatamente» è soppressa.